

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

SOMMARIO

I. NOTE DI DOTTRINA

- 1) *Un Magistrato del Quattrocento, dell' Avv. FRANCO CASAMASSIMA, p. 257-280.*
- 2) *T. ZAGO: Piena conoscenza, comunicazione e termine d'impugnativa degli atti amministrativi, Casa Ed. Apollonio, Brescia 1956, p. 261.*

II. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

- 1) Corte Costituzionale - Corrispettivi per l'uso di bombole per metano - Legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 13 legge 8 luglio 1950, n. 640 - Presupposti di legittimità dell'ordinanza che solleva la questione di legittimità costituzionale - Limiti del sindacato della Corte - Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei regolamenti (Corte Costituzionale), p. 262.
- 2) Corte di Cassazione - Corrispettivo per l'uso di bombole per metano - Legge 8 luglio 1950, n. 640 - Soggetti del rapporto: E. N. I. e utenti di bombole - Tali sono anche i distributori di metano in bombole (Corte di Cass.), p. 262.
- 3) Agricoltura - Agricoltori benemeriti - D. L. L. 14 aprile 1945, n. 250 e art. 3 della L. 29 ottobre 1949, n. 906 - Recupero contributi (Corte di Cass.); p. 263.
- 4) Cave - Invito al proprietario di coltivarle - Atto amministrativo impugnabile - Valutazione della prevalenza di interessi pubblici - Insindacabilità - Nulla osta comunale - Non impugnabilità (Corte di Cass.), p. 263.
- 5) Contenzioso elettorale - Decisione del Consiglio Comunale - Forma - Sottoscrizione - Notificazione (Corte di Cass.), p. 264.
- 6) Requisizioni - Occupazione di immobile da parte della Pubblica Amministrazione - D. L. 25 marzo 1948, n. 674: inapplicabilità; requisizione - Requisiti formali (Corte di Cass.), p. 265.

III. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E DI MERITO

- 1) Occupazione bellica - Opere pubbliche - Territori attribuiti dal Trattato di Pace alla Jugoslavia - Obbligazioni assunte dal G.M.A. per la esecuzione delle opere suddette - Irriferibilità allo Stato italiano (Corte d'Appello di Venezia), p. 266-270.

IV. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA, p. 271-273.

V. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 274-278.

VI. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLO STATO E DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, p. 279-282.

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

UN MAGISTRATO DEL QUATTROCENTO (*)

L'Avvocatura Generale dello Stato ha sede in Roma in un antico edificio ridotto da ultimo nella sua attuale forma dal Vanvitelli, che fu già convento di Sant'Agostino e poi sede dopo il 1870 del Ministero della Marina del Regno d'Italia. Le precedenti destinazioni dell'immobile si indovinano tuttora, nonostante i successivi ammodernamenti, nella disposizione dei piani e dei vani e per numerosi altri particolari.

Il carattere originariamente religioso dell'edificio riceve come una conferma materiale dalla presenza nel cortile interno, già chiostro del convento, di alcuni nobili monumenti sepolcrali; di una statua rappresentante il trionfo della fede cattolica e che servì a modello, poi abbandonato, per una statua di Sant'Agostino, sita all'inizio della scalea; e di un bel monumento dedicato a Benedetto XIV (il famoso cardinale Lambertini) sita al sommo della scala d'onore.

La permanenza nell'edificio del dicastero della Marina Militare ha lasciato tracce di minor rilievo, visibili soprattutto nell'ornato di una delle sale del piano nobile, che è tutta affrescata nel soffitto con uno stile che fu definito ministeriale (donne turrite, profili di vascelli da guerra, ecc.); il tutto con colori vivaci ed allegri, e così ingenuo e semplice che commuove.

Ma non è dell'edificio che intendiamo parlare, anche se una trattazione siffatta potrebbe rivestire qualche interesse ed offrire come lo spunto per una breve ma luminosa delineazione storica di quel che è il nostro Istituto. Quello che più propriamente costituisce il tema della presente nota è uno dei monumenti sepolcrali cui dianzi si è fatto cenno.

Si tratta di un'opera di squisita fattura cinquecentesca, nuda e severa nella sua estrema semplicità. La figura del defunto giace, rivestita delle sue insegne terrene, sopra un sarcofago dalla elegante linea posto su di un basamento che contiene l'epitaffio. La scarna ornamentazione e la prevalenza dell'elemento scultoreo su quello architettonico, che è limitato pressochè esclusivamente

alle linee di incorniciamento, danno al monumento un tono severo e solenne che richiama alla memoria i bei monumenti sepolcrali del quattrocento fiorentino.

Ma il piacere che dà l'opera d'arte passa come in secondo piano di fronte all'interesse che desta l'epigrafe, notevole per la forma che presenta caratteristiche non comuni ed è redatta in ottima lingua latina, e per il contenuto ricco di riferimenti storici.

Eccola per esteso:

Sul sarcofago si legge:

σοι·χαριν·εξετελεσσε·πονος·και,
αθεςφατος·ιδρως (1)

L'epigrafe vera e propria è la seguente:

CHR(ISTO) . SOT(ERI)
OCTAVIANO FURNARIO . PATRITIO GENUEN(SI)
PONTIFICI MARIANENSI CAUSSIS FISCALIBUS
IUDICANDIS VII(septem) VIRO PONT(ificum) MAXX(imorum)
ASUBPLICIB(US) LIBELLIS REFERENDIS.
BONARUM ARTIUM OMNIUM THENSAURO.
IN QUO ORNANDO VIRUS ET FORTUNA
QUOM CERTARENT . IMPORTUNA MORS
PAUPERES AUXILIO . DOCTOS PATROCINIO
BONOS MAGNA SPE PRIVAVIT
VIX(IT) . AN(NOS) XXXVI . M(ENSES) IV . D(IES) UNDEXX .
FRATRES QUATTOR INFELICISSIMI
AMORIS AC PIETATIS ERGO
B(ENE) M(ERENTI) P(OSUERE) (2)

(1) La formula di saluto e di augurio per il defunto, anche se espressa in puri termini greci (L'*ἀθέςφατος* omerico) rimane sempre, come appare evidente, entro il più schietto spirito cristiano.

(2) Da notare la formula introduttiva con l'invocazione a Cristo indicato in difformità al segno rappresentativo del *nomen sacrum*. L'ignoto epigrafista ha inoltre adottato il termine *soter* che è di chiara derivazione greca, usandolo alla latina. Tale particolare potrebbe far pensare ad un arbitrio o addirittura ad una struttura filologica; senonchè l'uso del termine è ampiamente autorizzato da un precedente storico-letterario che indubbiamente fa stato: CICERONE: *Verr.* 2-154.

(3) Non sarà fuori di luogo accennare qui che Ottaviano Fornario, nato l'8 maggio 1464, morì il 27 settembre 1500.

(*) A S. E. Salvatore Scoca, avvocato generale dello Stato è dedicata, nel decimo anniversario della Sua nomina, la presente nota dovuta al Suo interessamento consapevole e sollecito.

Come appare chiaro dalla lezione dell'epigrafe, ci troviamo di fronte ad un alto prelato e ad un giurista che nella sua breve vita ebbe a ricoprire cariche e funzioni di grande peso nella Corte Pontificia.

È appunto questa qualità del defunto l'aspetto che più propriamente ne interessa. E ciò non solo per i rilievi storico-giuridici che ci vengono richiamati alla memoria, ma anche perchè la tacita ed immateriale presenza di un giurista là dove oggi risiede l'Avvocatura Generale dello Stato, assume attraverso le impersonali e composte espressioni del ricordo marmoreo, quasi il sapore di una predestinazione dei luoghi.

In che se può sembrare una concessione ad un atteggiamento affettivo, non per questo rimane tuttavia senza significato.

Ottaviano Fornario fu dunque un giurista ed in tale sua qualità la prima carica che ebbe a ricoprire presso la Curia Romana fu quella di chierico camerale, di giudice, cioè, del Tribunale della Camera Apostolica.

È appunto a tale magistratura che fa riferimento l'epigrafe allorchè definisce il defunto *settemviro curiæ fiscalibus iudicandis*. L'adozione di questa formula per indicare un ufficio proprio della Corte di Roma, appare estremamente significativa. E ciò sia perchè essa rientra nel quadro della cultura umanistica del tempo, portata a tradurre in linguaggio classico anche gli aspetti più immediati della vita quotidiana; sia anche perchè la costituzione del Tribunale della Camera Apostolica in collegio di sette membri era frutto di una riforma recente (3).

Quella magistratura, infatti, non aveva originariamente una composizione regolare e fissa. Solo con Eugenio IV (Const. *Inter coetera gravia*, 11 luglio 1438), con Innocenzo VIII (Const. *Cum sicut accepimus*, 18 agosto 1485), e con Alessandro VI (Const. *Etsi ex pastoralis*, 29 aprile 1502), si giunse a stabilire nettamente le prerogative della Camera Apostolica e la composizione delle magistrature giudicanti che ne facevano parte. Essa risultò composta di un cardinale, detto camerario o camerlengo, con funzioni di presidente, di un tesoriere generale, e di sette chierici, ufficiali o consiglieri. Successivamente con Paolo III, con Pio IV e soprattutto con Paolo V (Const. *Universi agri*, 1° marzo 1612), le attribuzioni del Tribunale della Camera Apostolica furono ampliate e nettamente definite ed il numero dei componenti finì per salire a dodici raggiungendosi così l'equiparazione alle altre magistrature collegiali, la Segnatura Apostolica e la Rota (4).

Le funzioni della Camera Apostolica e dei membri che la componevano erano molteplici e complesse. Compito proprio della Camera era il governo delle finanze pontificie. Come tale essa era uno degli organi amministrativi della Curia Romana e

forse il più importante per ciò che atteneva allo aspetto temporale di quel principato. Essa era presieduta dal cardinale camerlengo ed aveva competenza in materia di dazi, di gabelle, di dogane nell'intero Stato. Da essa dipendevano la Zecca, le Strade, l'Annona, le Carceri ed in generale tutto ciò che poteva dare una qualche utilità all'Erario. Aveva altresì il governo di alcune città soggette al dominio temporale.

«Habeat curam et gubernium ac autoritatem, tam in urbe quanto extra eam tam circa datiam quam gabellas, dohanas et appaltus, eorumque officiales, dohanerios, conductores et appaltatores, etiam circa dohanam Ripae, mercium, grasciae salis, aluminum patrimonii et zeccham, carceres, stratas tam urbis quam caeterarum civitatum et locorum nobis et eidem ecclesiae subiectorum, quam etiam circa singulos thesauros et depositarios in ditis locis consistentes, quam haecenus idem consueverunt habere et exercere cum facultate visitandi quolibet anno terras ecclesiae, illarumque arces et officia, nec non reformandi, corrigendi et emendandi ea quae reformatione indigent» (5).

Come organo giurisdizionale la Camera Apostolica era una magistratura triplice: vi era il Tribunale del camerario, quello del tesoriere (il quale fra l'altro procedeva in executivis con rito sommario e dette origine alla c. d. «manus regia») e quello della Camera. Mentre i primi due erano magistrature singole con giurisdizione limitata, il Tribunale della Camera era un organo collegiale vero e proprio, indipendente dagli altri due. Aveva competenza in materia di appalti, dazi; diritti fiscali ecc.; giudicava altresì sommariamente in tema di esazione di beni e cose di pertinenza della Camera Apostolica; era infine giudice di appello dalle sentenze del tesoriere e del camerario. Ambedue questi ufficiali avevano però il diritto di sedere nel Collegio giudicante. Con voto decisivo il camerario, che presiedeva; con voto puramente consultivo il tesoriere.

Ai singoli membri del Collegio spettavano inoltre funzioni amministrative, rientranti tutte nello ambito delle materie su cui il Tribunale di cui facevano parte aveva giurisdizione. Essi erano quindi prefetti della annona, e della grascia; presidi delle strade e della Ripa, delle Dogane, della Zecca, delle Carceri; governavano quindi le città di Tolfa, Castronuovo, Collescipoli, ecc.

In sostanza, così come è dato riscontrare nella costituzione dello Stato Veneziano (gli avogadori del Comune), del Regno di Sardegna (il Tribunale del R. Patrimonio), di Napoli (la Camera della Sommatoria), anche nello Stato Pontificio l'amministrazione del patrimonio e la tutela degli interessi dell'Erario erano affidati a quelli stessi magistrati che avevano competenza a giudicare su quelle stesse materie. Questa duplicità di funzioni affidate allo stesso organo, appare indubbiamente strana a noi moderni, per i quali è principio assoluto di carattere politico-giuridico (salvo talune ecce-

(4) A puro titolo di curiosità aggiungiamo qui che l'ultimo documento in ordine di tempo relativo alla Camera Apostolica è la Const. 15 agosto 1931 di Pio XI *Ad incrementum decoris*.

(5) Eugenio IV (*Bullar. Rom.*, Torino, 1860, V, 118).

zioni di nessun rilievo e che si possono considerare come sopravvivenze storiche), la separazione dei poteri dello Stato. Ciò non toglie però che, quanto meno storicamente, si deve riconoscere, su di un piano meramente pratico, l'efficacia del sistema.

L'appartenenza al Tribunale della Camera Apostolica apriva l'adito alle maggiori cariche della Corte di Roma. Per uso costante, ad esempio, l'auditore della Camera ed il tesoriere generale venivano scelti tra i chierici camerale i quali erano in genere prelati, prossimi alla dignità cardinalizia; cosicchè questo Tribunale poteva considerarsi, come si esprime il De Luca *Seminarium cardinalium et pontificum* (6).

Ed Ottaviano Fornario, infatti, con la sua successiva carriera ci dimostra chiaramente che egli era destinato ad altissime funzioni. Elevato alla dignità vescovile da Alessandro VI, il 28 gennaio 1497, egli passava subito dopo dal Tribunale della Camera Apostolica, alla carica di datario.

È la magistratura cui l'epigrafe si riferisce con la formula « pontificum maximorum a subplicibus libellis referendis » (7).

In questa alta carica egli succedette a Giovanni Lopez, vescovo di Perugia, il quale nel 1496 fu nominato cardinale e dovette subito cessare dalle funzioni di datario, posto che nel catalogo delle successioni di questi ufficiali (che inizia con certezza storica dal pontificato di Martino V) figura esclusivamente come datario e non già come pro-datario (titolo quest'ultimo spettante per lunga tradizione ai cardinali preposti a quello ufficio).

Fra le cariche della Corte Pontificia, come è noto, quella di datario era fra le più importanti e di rilievo. Era un organo misto (sotto certi aspetti si può anche ritenere organo di giurisdizione limitata) di controllo, di autenticazione e di registrazione. La sua autorità si estendeva alle provviste dei beni ecclesiastici, alle riserve delle pensioni, alle dispense matrimoniali ed in genere attinenti ai rapporti familiari, alle collazioni di molti uffici vacanti venali, ecc. Su tutte queste materie, quando non vi era delegazione « per concessum » al datario, decideva in via generale il pontefice. Ma, e qui si rileva l'importanza della funzione attribuita al datario, le suppliche ancorchè accolte dal pontefice non erano perfette se non recavano l'apposizione della data e della registrazione da parte del datario. Il quale

aveva il potere di correggere, riformare, aggiungere, variare e addirittura cassare le suppliche già accolte. Avverso la autenticità delle attestazioni apposte dal datario (e la questione poteva sorgere specie in tema di benefici ecclesiastici, nella attribuzione dei quali si faceva sovente uso di antichità non era ammesso ricorso nè era comunque concessa facoltà di prova.

Dal datario dipendevano numerosi funzionari (il sub-datario, il c. d. « per obitum », i consiglieri, ecc.), aventi tutti compiti specifici e ripartiti di controllo sulle varie materie.

Data l'importanza e la delicatezza delle funzioni l'ufficio di datario, come quello già esaminato di chierico camerale, costituiva un *gradum purpurae proximum*. In generale all'alta carica venivano assunti giuristi, tratti per lo più dal Tribunale della Rota o dal Tribunale della Camera Apostolica, i quali fossero particolarmente versati in materia di benefici.

Ottaviano Fornario, come abbiamo già detto, fu assunto all'ufficio di datario nel 1497 (aveva allora 33 anni), subito dopo la sua elevazione alla dignità vescovile.

E forse più in alto ancora sarebbe salito se in tale carica non lo avesse colto la morte il 27 settembre 1500, rimanendo così tronca e deserta di speranze una esistenza che, se pur breve, dimostrò tuttavia nel fatto doti non comuni di ingegno e di dottrina.

È appunto pensando a ciò, che le espressioni della epigrafe dettata dalla pietà fraterna, si ravvivano a distanza di tempo di un senso di autentico rimpianto che supera la fredda convenzionalità delle lodi.

La breve vita di Ottaviano Fornario fu tutta nelle sue funzioni di giurista e di magistrato. A queste sue qualità che furono quelle che gli consentirono di elevarsi in così breve tempo alle più alte cariche della Corte Pontificia, egli unì altresì quella che gli derivava dal suo stato ecclesiastico. Alessandro VI, sotto il pontificato del quale Ottaviano Fornario percorse il suo *cursus Honorum*, lo nominò, come abbiamo già accennato, vescovo.

Ma è da credere che la diocesi destinatagli, quella di Mariana, lo abbia visto ben di rado nelle funzioni di pastore d'anime.

Già fin dal basso medio-evo, infatti, la città di Mariana, situata in prossimità della costa nord-orientale della Corsica, era decaduta dal suo antico splendore, probabilmente a causa della malaria, fino a ridursi ad un misero villaggio.

Sopravviveva ancora, con la forza che hanno le cose antiche, il titolo ecclesiastico che finì per essere soppresso nel 1801 da Pio VII (8).

(8) Come ci assicurano le fonti storiche (PLINIO: *Nat. His.* III, 6; POMPONIO MELA: *De situ orbis* II, 7, 174; SENECA: *Cons. ad Helviam matrem*, 8) il nome di Mariana, che ha un sapore cristiano, derivò a quella città dall'essere stata essa fondata da Mario, che vi dedusse una colonia durante uno dei suoi consolati (sembra il 3°). Essa offrì ricetto a Seneca il filosofo nel periodo del suo lungo esilio da Roma.

(6) « Ex hoc Tribunali, pro sequentiori usu (qui rarum habet violationis exemplum) assumi solent duo primarii curiae officiales in genere prelatum, nempe Auditor Camerae et Thesaurarius generalis. Isteque clericatus reputatur munus valde qualificatum, cardinalitiae dignitati quoque proximum ... » (DE LUCA: *Theatrum veritatis et iustitiae*, Ed. Lugduni, MDCXCVII, xv, Dis. xxxiii, Col. 374).

(7) Non si può fare a meno di rilevare la caratteristica formulazione adottata dall'epigrafe, che richiama alla memoria le equivalenti espressioni del linguaggio giuridico classico, esprimendone la natura di particolari funzioni (basterà ricordare per tutte il *Magister a memoria* di CARACALLA.)

Ottaviano Fornario, dunque, non ebbe autorità e peso che in qualità di giurista, e come tale abbiamo voluto in queste brevi note ricordarlo a noi che viviamo negli stessi luoghi che furono anche i suoi. Ci rendiamo ben conto che agli effetti immediati della vita presente, che si agita nell'arruffato mondo giuridico proprio dei nostri tempi, è di poco o di nessun ausilio pratico questo scarno profilo biografico. Potrebbe sembrare cioè che con questo modesto lavoro si sia voluto soddisfare solo un senso di curiosità di indole storico-giuridica, quasi a divagazione. Ma non è così.

Siamo ben convinti che l'uomo non è mai *filius loci*, ma è *filius temporis*; e questa certezza ci deriva da una tradizione di civiltà che trae la sua lontana origine anche dall'essenziale principio spirituale cristiano.

Ma superando, per un momento, quello che è un atteggiamento puramente razionale o addirittura utilitario, è poi proprio spregevole quel sentimento che ci spinge a cercare intorno a noi, nelle cose ormai inerti che ci circondano e talvolta ci ostacolano, riferimenti e riallacci al passato quasi a conforto della nostra opera quotidiana?

Ci sembra che in fondo a quel sentimento anche se turbato e commosso si agiti sostanzialmente una esigenza di carattere etico: l'affermazione cioè della continuità insopprimibile dello spirito umano.

FRANCO CASAMASSIMA

Sulla Camera Apostolica è da vedere l'ottimo e diffuso lavoro di GUGLIELMO FELICI: *La reverenda Camera Apostolica*. Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1940.

Essenziali per il periodo considerato sono altresì: GOTTELOB: *Aus der Camera Apostolica des 15 Jahrhunderts*. Innsbruck, 1889. — KÖNIG: *Die päpstliche kamer unter Clemens V und Johan XXII*, Vienna, 1894.

È inoltre da vedere G. B. DE LUCA: *Theatrum veritatis et justitiae*. Lugduni — Cramer MDCCXCVII; nonché: *Il Dottor Volgare*. Colonia, MDCCCLV.

Si vegga altresì: MORONI G.: *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*. Venezia, 1840-1861.

Per i riferimenti biografici utili: F. UGHELLI: *Italia Sacra*. Venezia, 1719. — PIUS G. GAMS: *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*. Ratisbonae, 1873.

Di carattere orientativo: J. SIMIER: *La Curie Romaine*. Paris, s. d. — NIC. DEL RE: *La Curia Romana*. Roma, 1941.

NOTE DI DOTTRINA

TULLIO ZAGO: Piena conoscenza, comunicazione e termine d'impugnativa degli atti amministrativi. (Casa Ed. F. Apollonio, Brescia, 1956).

L'oggetto di questo studio, come chiarisce lo stesso A. (p. 43), è costituito dalla « manifestazione e recezione » dell'atto amministrativo sotto il profilo della possibilità per il cittadino, da quello lesa, di ricorrere agli organi della giustizia amministrativa; così verrebbe enucleato « quel concetto di piena cognizione » dell'atto amministrativo « che sia capace di far iniziare il decorso del termine di impugnativa ».

Il volume è diviso in quattro parti, nella prima delle quali il problema viene inquadrato e l'indagine delimitata; nella seconda e nella terza è trattato il concetto di « piena conoscenza » e la relativa prova, esponendosi delle considerazioni finali nella quarta.

Il lavoro, pur mostrando non scarsi pregi, tra i quali certamente l'impegno scrupoloso nella ricerca, la raccolta del materiale giurisprudenziale e dottrinale nonché l'approfondimento dello studio sull'argomento, risente della sua natura di tesi di laurea, ancorchè rielaborata ed ampliata e giudicata la migliore in diritto amministrativo nell'anno 1954 nel concorso bandito da « L'Amministrazione Italiana ».

Non può dirsi infatti che l'A. abbia offerto una completa ed esauriente trattazione scientifica del-

l'istituto in esame, pur avendolo sviscerato nei suoi vari aspetti guidato dal lodevole principio che la « migliore conciliazione fra interesse pubblico e interesse privato esige che il destinatario dell'atto amministrativo si trovi nella pienezza di libertà e consapevolezza, quando deve decidersi se ricorrere o meno al giudice amministrativo e, se decide di ricorrere, quando produce il suo gravame ».

È, tuttavia, lodevole l'equilibrio mostrato dall'A. quando tempera tale principio e l'altro che il termine per ricorrere non inizia il decorso « finchè l'interessato non è posto realmente in grado di impadronirsi di quella conoscenza » con l'equiparazione della piena conoscenza dell'atto alla sua ricezione.

Nelle « conclusioni » alla seconda parte, infatti, è dato leggere che il termine di impugnazione non decorre sinchè l'intero testo del provvedimento non sia entrato nella « sfera di conoscibilità » del destinatario, avendo il legislatore concesso « tutti gli immaginabili mezzi di trasmissione quali equipollenti della notifica ».

Interessanti, infine, le notizie circa i progetti di riforma in corso, i quali risolverebbero radicalmente il problema prevedendo la notificazione come ulteriore e generale requisito di efficacia degli atti amministrativi.

Un'utile appendice contenente una breve rassegna organica di giurisprudenza completa l'opera.

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE - Corrispettivo per l'uso di bombole per il metano - Legittimità costituzionale degli articoli 10, 12 e 13 Legge 8 luglio 1950, n. 640 - Presupposti di legittimità dell'ordinanza che solleva la questione di legittimità costituzionale - Limiti del Sindacato della Corte - Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei regolamenti. (Corte Costituzionale, Pres. de Nicola, n. 30 del 23 gennaio 1957 - Ordinanza Pretore di Mestre in causa Marin-Finanza).

Il giudizio principale e quello sulla pregiudiziale di incostituzionalità che si svolge davanti alla Corte Costituzionale, sono separati e si svolgono su piani diversi per l'oggetto e per la finalità, onde è precluso alla Corte espletare indagini strettamente aderenti al merito della contestazione pendente davanti al giudice ordinario, al fine di accertarne la competenza.

Il giudizio sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, è un giudizio di merito, sufficientemente motivato, che il pretore ha espresso e che perciò non è sindacabile dalla Corte.

È inammissibile l'ordinanza per quanto attiene all'impugnazione di alcune disposizioni del Regolamento 16 dicembre 1950, n. 1121, per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, dato che non si tratta di atto avente forza di legge.

L'art. 23 della Costituzione è applicabile a tutte le prestazioni patrimoniali obbligatorie, istituite, cioè, con atto di autorità senza che vi concorra la volontà dell'obbligato, non solamente ai tributi, onde la irrilevanza della denominazione della prestazione.

L'art. 23 della Costituzione non esige soltanto che l'imposizione di una prestazione abbia base nella legge, ma richiede altresì che la legge, la quale conferisce il potere di imporre la prestazione, indichi i criteri idonei per delimitare la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli; esso, però, non pone come requisito necessario, per la legittimità della legge ordinaria, che questa contenga l'indicazione del limite massimo della prestazione imponibile.

Non sussiste alcun contrasto fra gli articoli 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'art. 23 della Costituzione, perchè la prestazione non è indiscriminatamente lasciata all'arbitrio dell'ente impositore e la facoltà di determinazione del corrispettivo, stabilito dall'art. 10 a carico di soggetti determinati, è soggetta a limiti e controlli sufficienti per garantire gli obbligati alla prestazione.

Le questioni di legittimità costituzionale relative agli articoli 3, 8, 9, 10 e 13 della legge con riferimento all'art. 42 della Costituzione sono del pari infondate. La norma contenuta nel primo

comma dell'art. 3 riguarda le bombole a suo tempo requisite e si riferisce ad una situazione di diritto già in precedenza definita, a cui occorre dare pratica attuazione. L'art. 8, che dispone l'intercambio delle bombole, non è, sotto alcun aspetto, in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, perchè la legge riconosce al proprietario, oltre al diritto ad un corrispettivo, la titolarità di un numero di bombole pari a quelle originariamente a lui appartenenti e non lo priva del diritto di alienare il quantitativo di bombole, di cui è rimasto proprietario. Nè con l'art. 42 della Costituzione è in contrasto l'art. 10 della legge, perchè quella parte di corrispettivo, che rimane a carico del proprietario-utente, rappresenta il compenso dovuto per i servizi posti a carico dell'ente. L'articolo 13, infine, che impone, per fini di pubblico interesse, l'obbligo di avvalersi dei servizi resi dall'E. N. I. non esorbita dalle limitazioni al diritto di proprietà, che l'art. 42 della Costituzione espressamente ammette possano essere stabilite dalla legge ordinaria.

CORTE DI CASSAZIONE - Corrispettivo per l'uso di bombole per metano - Legge 8 luglio 1950, n. 640 - Soggetti del rapporto: E. N. I. e utenti di bombole. Tali sono anche i distributori di metano in bombole. (Cass., Sez. Un., n. 4104 del 31 ottobre 1956 - Pres. Eula; Est. Arras; P. M. Sabatantonio - Soc. Metano Roma - E. N. I. - Finanza).

Il fondo bombole per metano, istituito con la legge 8 luglio 1950, n. 640, è un'amministrazione autonoma, priva di personalità giuridica, che, pur avendo separato bilancio, resta circoscritta nell'ambito dell'ente, da cui promana. La nomina dei componenti il Comitato ed il Collegio dei revisori (che non sono organi dello Stato), che l'Autorità governativa si è riservata, non rappresenta che una modalità, con la quale lo Stato esercita il controllo e la vigilanza sull'andamento del pubblico esercizio.

Il corrispettivo, previsto dall'art. 10, è dovuto da tutti i detentori di bombole, che perciò sono e debbono essere iscritti nel registro degli utenti, sia che le usino per consumare il gas, sia che se ne servano per altri fini, o nell'industria di produzione del gas o nel commercio di distribuzione delle medesime.

Con queste due sentenze possiamo considerare in gran parte risolte le questioni, che erano sorte in merito al corrispettivo per l'uso di bombole per metano, previsto dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, e di cui abbiamo già dato notizia in questa Rassegna (1952, p. 148; 1953, p. 131; 1954, p. 67).

La prima sentenza in verità, trascende il caso di specie ed è applicabile, nella sua prima parte, a tutte le prestazioni patrimoniali, abbiano o meno natura tributaria. Con essa la Corte Costituzionale, accogliendo la tesi sempre sostenuta dall'Avvocatura (in questa Rassegna, 1955, p. 24) e notevolmente temperando la tesi restrittiva accolta dalla Corte di Cassazione (ivi) ha interpretato l'art. 23 della Costituzione nel senso che prestazioni patrimoniali possano essere legittimamente imposte non solo dalla legge, ma anche dalla Pubblica Amministrazione, con atti amministrativi generali emanati in base alla legge, purchè questa non lasci all'arbitrio indiscriminato dell'organo o ente impositore la determinazione della prestazione, ma indichi criteri idonei per delimitare la discrezionalità nell'esercizio del potere attribuito e predisponga limiti e controlli sufficienti per garantire gli obbligati alla prestazione.

La Corte ha dichiarato, inoltre, la legittimità costituzionale di tutte le norme contenute nella legge 8 luglio 1950, n. 640, escludendo alcun contrasto di esse con l'art. 42 della Costituzione, il quale espressamente prevede che possano essere imposte, per fini di pubblico interesse, limitazioni alla proprietà privata.

Entrambe le sentenze confermano che al pagamento del corrispettivo previsto dall'art. 10 della legge, sono tenuti tutti gli utenti di bombole, fra cui i distributori di metano in bombole, che di queste si servono per l'esercizio del loro commercio.

E rimasta ancora insoluta la natura, tributaria o non tributaria, del corrispettivo, di cui la Corte Costituzionale non si è occupata, ritenendo irrilevante tale distinzione ai fini dell'applicazione dell'art. 23 della Costituzione, e che la Corte di Cassazione non ha esaminata, essendosi formato il giudicato, per omesso ricorso dell'Amministrazione e dell'E.N.I., sul capo relativo della sentenza della Corte d'Appello.

Ma la questione, ormai, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale può considerarsi priva di importanza pratica.

G. G.

Agricoltura - Agricoltori benemeriti - D. L. Lgt. 14 aprile 1945, n. 250 ed art. 3 della legge 29 ottobre 1949, n. 906. Recupero contributi. (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 2284 del 25 giugno 1956 - Pres. Eula; Est. Di Pilato; P. M. Roberto (conf.) - Coop. Agr. Ravennati c. Ministero Agricoltura e Foreste).

Per il recupero, che lo Stato deve fare delle somme elargite, ai sensi dei R. D. L. 632 e 1244 del 1931, per contributi straordinari ad agricoltori, enti od associazioni, l'art. 3 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, richiama le norme riguardanti le imposte erariali; ma tale richiamo attiene soltanto alla procedura di esazione e non impone anche una fase di accertamento identico a quello previsto per le imposte medesime in contraddittorio col contribuente.

Per il recupero, disposto dal D. L. Lgt. 14 aprile 1945, n. 250, dei contributi straordinari di assestamento agricolo aziendale, non occorre indagare sugli incrementi patrimoniali realizzati dalla azienda.

Sulle somme che lo Stato recupera a norma del D. L. Lgt. 250 del 1945 sono dovuti gli interessi; ma questi non possono avere decorrenza anteriore alla data stabilita nei singoli ruoli, che segna l'inizio della esigibilità del credito.

In questa controversia l'Amministrazione era rimasta soccombente in primo grado, avendo ritenuto il Tribunale di Roma, con sentenza 25 febbraio-28 luglio 1952, che il D. L. Lgt. 14 aprile 1945, n. 250 e l'art. 3 della legge 29 ottobre 1949, n. 906 erano costituzionalmente illegittimi.

In una nota di commento si è criticata la sentenza del Tribunale di Roma (in questa Rassegna, 1952, p. 128 segg.) e le regioni esposte hanno trovato accoglimento presso la Corte d'Appello di Roma (vedi in questa Rassegna, 1952, p. 197 segg.) e presso le Sezioni Unite, davanti alle quali era stata eccepita l'illegittimità costituzionale delle citate norme ed era stata chiesta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; eccezione che è stata respinta con ordinanza a parte, perchè manifestamente infondata.

CAVE - Invito al proprietario di coltivarle - Atto amministrativo immediatamente impugnabile - Valutazione della prevalenza d'interessi pubblici - Insindacabilità - Nulla osta comunale - Non impugnabilità. (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 564 del 15 maggio 1956 - Pres. Roehrsen; Est. D'Avino - Cimatti c. Ministero Industria e Commercio).

Il decreto ministeriale, col quale, ai sensi dell'art. 45 R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria), s'invita il proprietario del terreno ad utilizzare direttamente l'argilla ivi esistente in un termine perentorio, con diffida, in mancanza, di concessione ad altri del relativo diritto di estrazione, costituisce atto amministrativo direttamente ed immediatamente impugnabile.

La valutazione, che nella sua attività tecnico-amministrativa, il Ministero ha fatto della compatibilità dello sfruttamento industriale con la futura destinazione edilizia del terreno e della prevalenza di esso rispetto all'attuale destinazione agricola nonchè dell'idoneità dell'area, essendo sorretta da congrua motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.

L'art. 45 legge mineraria non si riferisce soltanto ai giacimenti già scoperti, naturalmente o artificialmente, e posti in esercizio, ma anche a quelli, che occorra scoprire e coltivare nel sottosuolo.

Il nulla osta comunale ai fini della concessione di una cava, quando non esista un piano regolatore, che dal nulla osta possa dirsi violato, attiene esclusivamente a finalità di pubblico interesse, sotto l'aspetto dell'igiene e dell'edilizia in generale, insindacabilmente apprezzata dall'Autorità comunale, e non è, come tale, suscettibile d'incidere nella sfera di privati interessi giuridicamente tutelabili.

La surriportata decisione, alla quale pienamente aderiamo, merita di essere segnalata sia per aver

precisato l'ampiezza dei poteri attribuiti al Ministero dell'Industria e del Commercio in materia di cave dall'art. 45 della legge mineraria, sia per aver confermato l'insindacabilità, in sede di legittimità, delle valutazioni tecnico-discrezionali effettuate dalla Amministrazione per quanto riguarda la scelta del mezzo più conveniente per il soddisfacimento di interessi ritenuti prevalenti rispetto ad altri. Anzi, il Consiglio di Stato ha esattamente escluso, per quanto riguarda il nulla osta comunale, la possibilità di una sua impugnativa diretta. Mancando un piano regolatore approvato il nulla osta s'ispira esclusivamente al soddisfacimento di interessi generali con cui non può dirsi connesso l'interesse privato ad una determinata destinazione dell'area.

G. G.

CONTENZIOSO ELETTORALE - Decisione del Consiglio comunale - Forma - Sottoscrizione - Notificazione. (Cass., Sez. I - Pres. Oggioni; Est. Civiletti; P. M. Trotta (conf.); nn. 3308 del 2 ottobre 1956 e 3370 del 5 ottobre 1956; Prefetto Rovigo c. Guarato ed altri; Prefetto Rovigo c. Costa ed altri).

Le decisioni del Consiglio comunale o della Giunta provinciale amministrativa debbono essere notificate ai sensi e con le modalità indicate nell'art. 7 del regolamento 18 agosto 1907, n. 643,, e non giurisdizionalmente.

Il termine per l'impugnativa decorre, pertanto, dal giorno in cui la parte ha dato ricevuta dell'atto e, quanto ai pubblici uffici, dal giorno, in cui l'atto risulti protocollato nei registri di arrivo.

Le decisioni del Consiglio comunale in materia elettorale debbono avere la forma propria delle deliberazioni del Consiglio, per cui uno stesso atto può contenere la deliberazione di verifica dei poteri — atto amministrativo — e la decisione sui ricorsi — atto giurisdizionale — e sono valide se sottoscritte soltanto, ai sensi dell'art. 301 legge comunale e provinciale del 1915, dal sindaco e dal consigliere anziano, oltre che dal segretario comunale.

Con le sentenze surriferite la Corte di Cassazione ha deciso alcune delicate questioni sulla forma e sulle modalità di notificazione delle decisioni adottate dai Consigli comunali in materia di contenzioso elettorale, per la migliore intelligenza delle quali riteniamo opportuno riportare integralmente la motivazione, che da un punto di vista rigorosamente giuridico è senza dubbio esatta, ma che, specie per quanto riguarda la notificazione in relazione alla decorrenza dei termini per l'impugnativa, contrasta, a nostro avviso, col principio generale, ammesso dalla stessa Corte anche relativamente alle decisioni del Consiglio di Stato, secondo il quale i termini per l'impugnativa decorrono in ogni caso dalla notificazione della sentenza eseguita ad istanza di parte ed in forma giudiziaria:

«E da precisare anzitutto, che, a norma dell'art. 1 del Codice di procedura civile, le regole del Codice stesso sono dettate per la giurisdizione civile ordi-

naria, ond'è estraneo alla sua sfera di applicazione il processo che in subjecta materia si svolge nelle fasi di cognizione del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa, salvo norme di legge speciale che contengono espresso rinvio a quelle del Codice anzidetto. Ora un rinvio in tali sensi è da ritenersi contenuto, in tema di notificazione, negli articoli 74 e 75 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, là dove essi prescrivono che il ricorso al Consiglio comunale e quello alla G. P. A. siano notificati « giurisdizionalmente » non potendosi attribuire a quella espressione altro senso che il riferimento alle forme stabilite per i giudizi ordinari; ma, proprio perchè trattasi in questa parte delle due citate norme di un rinvio al Codice di procedura civile, si deve escludere, per le dette ragioni, che debbasi attingere al Codice anche per quanto ha tratto colla notifica di atti d'altro genere non aventi affinità col ricorso introduttivo del giudizio avanti ai menzionati organi giurisdizionali speciali, rispetto ai quali atti — ed in ispecie rispetto alle decisioni emesse — i predetti articoli del T.U. adoperano l'espressione « notifica » senza maggiore precisazione, e senza quindi alcun elemento in cui si possa ravvisare un richiamo alle forme prescritte per i giudizi ordinari. Adunque la notifica delle decisioni dei detti due organi di giurisdizione deve essere fatta nei modi consueti alla loro ordinaria attività, e poichè la notifica che qui viene in questione è atto in cui si connette la decorrenza del termine di impugnativa alla G. P. A., non ha errato la sentenza della Corte di Venezia nel ritenere applicabile al caso la disposizione dell'art. 7 del regolamento 18 agosto 1907, n. 643, per la procedura avanti al detto organo giurisdizionale, che attribuisce in sostanza effetto equipollente alla notifica alla ricezione dell'atto o provvedimento da notificare ad un ufficio pubblico, quando tale ricezione risulti dall'essere l'atto o provvedimento protocollato nei registri di arrivo dello ufficio medesimo.

Considerazioni analoghe vanno fatte per quanto ha tratto colla forma della decisione del giudice speciale, segnatamente in ordine a quel che qui interessa, ossia alla sottoscrizione della decisione. Anche in proposito, infatti, in mancanza di disposizioni del T. U. che richiamino la disciplina della legge processuale civile debbono essere seguite le forme degli atti o provvedimenti propri agli organi da cui promana la decisione, vale a dire, riguardo alla decisione del Consiglio comunale in tema di ricorsi giurisdizionali elettorali, le forme proprie alle deliberazioni consiliari; tant'è vero che, come questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare (Sent. n. 4609 del 28 dicembre 1954, citata nell'impugnata sentenza) non ripugna al sistema che uno stesso atto, in senso formale, del Consiglio comunale contenga ad un tempo le deliberazioni, di natura amministrativa, relative alla verifica dei poteri degli eletti e le decisioni dei ricorsi giurisdizionali in materia.

E poichè nella specie la decisione è stata firmata dal sindaco e dal consigliere anziano, oltre che dal segretario comunale, in conformità di quanto dispone l'art. 301 della legge comunale e provinciale del 1915 per le deliberazioni consiliari, ha bene giu-

dicato l'impugnata sentenza con il disattendere la eccezione di nullità, il cui accoglimento aveva servito di base alla G. P. A. per avocare a sé il giudizio di primo grado, non potendo essa esaminare il merito quale giudice di appello, attesa l'insusciabilità dell'impugnazione per scadenza del termine».

REQUISIZIONE - Occupazione di immobile da parte della Pubblica Amministrazione - D. L. 25 marzo 1948, n. 674: inapplicabilità; requisizione; requisiti formali. (Cass., Sez. Un. 14 luglio 1956, n. 2635 - Pres. Brunelli; Est. Mastropasqua; P. M. Pomodoro (diff.) - Eredi Cesaro c. Ministero Difesa-Esercito).

Nel concetto di « provvedimento di autorità » di cui è menzione all'art. 4 del D. L. 25 marzo 1948, n. 674, non può essere fatta rientrare l'occupazione d'un immobile ottenuta *jure imperii* dalla Pubblica Amministrazione, così che per le controversie ad essa relative non deve adirsi preliminarmente il commissario per la sistemazione dei contratti di guerra, istituito col predetto D.L.

La forma non è elemento essenziale per l'esistenza e la legittimità della requisizione, essendo soltanto necessario e sufficiente che sussista la chiara, anche se implicita, o tacita, volontà della Pubblica Amministrazione di apprendere il bene privato per fini di pubblico interesse.

L'occupazione, quindi, deve essere considerata come requisizione e le controversie ad essa relative sono sottratte alla cognizione dell'A. G. O. in quanto soggette alla giurisdizione del Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni istituito dal R. D. 18 agosto 1940, n. 1741.

La fattispecie che ha dato luogo alla presente causa era la seguente: l'Autorità Militare nel luglio 1940 aveva occupato d'urgenza con la procedura dell'art. 74 legge 26 giugno 1865, n. 2359, dei terreni privati nei pressi del confine del Brennero, compiendo opere di fortificazione.

A guerra finita l'Amministrazione portava a termine la procedura d'esproprio per la parte di terreno soltanto su cui esistevano le fortificazioni, e la relativa indennità — in mancanza di accordo — veniva fissata con regolare giudizio, mentre restava a disposizione del proprietario la residua parte originariamente occupata.

Esaurita tale fase, esso proprietario adiva nuovamente l'A. G. O. richiedendo il pagamento di una indennità per i danni subiti dai fondi non assoggettati all'esproprio definitivo, e causati in occasione dei lavori, mediante scarico di materiali, sparo di mine, taglio di piante, ecc.

Nell'interesse dell'Amministrazione veniva contestata la competenza dell'A. G. O. indicandosi il Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra istituito dal D. L. 25 marzo 1948, n. 674.

Contro la sentenza del Tribunale di Trento che, in accoglimento dell'eccezione aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione, ricorreva l'attore in applicazione dell'art. 41 Codice proc. civ. alle Sezioni Unite della Cassazione, per regolamento preventivo di giurisdizione.

Con la presente decisione la Suprema Corte esamina anzitutto l'art. 4 del D. L. 25 marzo 1948, n. 674, che è così formulato: « agli effetti del presente decreto la denominazione contratti di guerra comprende oltre i contratti stipulati ed approvati anche quelli soltanto stipulati, nonché gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorità e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni preordinate alla preparazione e alla condotta della guerra, ferme restando le disposizioni delle leggi sulle requisizioni » (1).

La sentenza esclude che l'occupazione d'un immobile attuata *jure imperii* dalla Pubblica Amministrazione possa farsi rientrare sia nel concetto di « fornitura » sia quello più ampio di lavori e prestazioni » di cui parla la legge, trattandosi di espressioni « che implicano un'attività richiesta od imposta ma sempre svolta dal cittadino a favore della Pubblica Amministrazione, ed attività di tal genere ed in tal senso non svolge chi soltanto subisce, e nulla altro fa, l'apprensione, nell'interesse collettivo, di un proprio bene ».

La Suprema Corte, tuttavia, ammette — secondo la tesi sostenuta dall'Avvocatura — che la controversia resta comunque sottratta alla cognizione della A. G. O., ma ciò sotto il profilo che la occupazione temporanea dei terreni in questione va connessa con lo stato di guerra allora vigente e come tale è soggetta alla regolamentazione generale del R. D. 18 agosto 1940, n. 741 (al quale fu espressamente attribuito effetto retroattivo dal 10 giugno 1940) decreto che ha istituito il Comitato giurisdizionale centrale appunto per la risoluzione delle controversie relative alla applicazione del decreto medesimo.

Secondo l'asserto principio, già accolto dalle stesse Sezioni Unite con sentenza 30 ottobre 1951, n. 2656 (cfr. Rassegna 1952, p. 18), per le occupazioni avvenute in periodo bellico « deve farsi capo alla disciplina dettata per le requisizioni anche nell'ipotesi che l'occupazione sia stata inizialmente decretata in applicazione dell'art. 76 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, ed anche quando l'occupazione stessa fosse in origine preordinata all'espropriazione e questa non sia stata in seguito attuata ».

E il considerare detta occupazione come requisizione non trova ostacolo nella mancanza di un formale provvedimento che l'abbia disposta, insistendo la Suprema Corte nella propria ormai costante giurisprudenza (cfr. Sezioni Unite, 18 marzo 1952, n. 715 in « Mass. F. I. », col. 182; 29 ottobre 1952, n. 3051 in « Mass. F. I. », col. 712; 27 marzo 1954, n. 920 in « Mass. F. I. », col. 188 e 9 luglio 1954, n. 2416 in « Mass. F. I. », col. 484) secondo cui « la forma non è elemento essenziale per l'esistenza e la legittimità della requisizione, essendo soltanto necessario, oltre che sufficiente, che sussista la chiara anche se implicita, o tacita, volontà della Pubblica Amministrazione di apprendere il bene privato per fini di pubblico interesse ».

ITALO TELCHINI

(1) Cfr.: *Il Contenzioso dello Stato negli anni 1942-1950*, vol. III, p. 300 e segg.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

OCCUPAZIONE BELLICA - Governo Militare Alleato - Opere pubbliche eseguite per ordine del G. M. A. in territori non più restituiti all'Amministrazione italiana perchè attribuiti dal Trattato di pace alla Jugoslavia. - Difetto di riconoscimento da parte dello Stato Italiano degli atti del G. M. A. relativi a tali territori. - Irriferibilità allo Stato Italiano delle obbligazioni assunte dal G. M. A. per la esecuzione delle opere suddette - Conseguente insussistenza di ragioni di credito dell'appaltatore nei confronti dello Stato Italiano. (Corte di App. di Venezia, 12 giugno - 24 settembre 1956 - Pres. Scandellari; Est. Di Oreste - Ministero Lavori Pubblici c. Du Ban e c. Impresa ICOREDIT.

I. Gli atti posti in essere, durante l'occupazione, dallo Stato occupante, sia pure avvalendosi dell'opera meramente esecutiva degli Organi dello Stato occupato, sono riferibili a quest'ultimo solo ove esso, ad occupazione cessata, li riconosca esplicitamente come propri.

II. Il riconoscimento da parte dello Stato Italiano degli atti del G. M. A., previsto dal R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 31, presuppone l'avvenuta restituzione dei territori occupati, cui gli atti stessi si riferivano, all'Amministrazione italiana, ed opera dal momento della effettiva restituzione.

III. Pertanto, lo Stato Italiano non ha riconosciuto validità alle obbligazioni assunte ed agli atti emanati dagli Alleati in relazione a territori dagli stessi Alleati non più restituiti, perchè ceduti ad altro Stato per effetto del Trattato di pace.

1. I precedenti di fatto della controversia, che ha consentito alla Corte di Venezia di affermare i sopra enunciati principi, sono i seguenti:

Nell'anno 1946, durante l'occupazione da parte delle Forze Alleate del territorio posto ai confini orientali d'Italia, la Divisione lavori del Governo Militare Alleato per la Zona di Gorizia affidava — tramite il Genio Civile di Gorizia — all'Impresa costruzioni ICOREDIT l'incarico di eseguire alcuni lavori per la ricostruzione della Scuola di Zolosee, della Casa comunale di Montespino e del Villaggio di Montespino.

In dipendenza dell'esecuzione dei lavori l'Impresa appaltatrice rimaneva in credito della rata di saldo, ammontante a circa cinque milioni di lire.

Coll'entrata in vigore del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate, il territorio, in cui erano stati eseguiti i lavori, veniva assegnato alla Jugoslavia cui veniva direttamente consegnato dalle Forze Alleate d'occupazione.

A seguito di richiesta dell'Impresa ICOREDIT, il Genio Civile di Gorizia comunicava alla stessa che il Ministero Italiano del Tesoro aveva disposto la sospensione del pagamento della rata di saldo, e ciò in quanto lo Stato Italiano assumeva di non essere tenuto al pagamento dei crediti delle imprese che avevano eseguito lavori nel territorio ceduto alla Jugoslavia.

Successivamente, certo Du Ban Guido, creditore della Impresa ICOREDIT, pignorava i presunti crediti da quest'ultima vantati nei confronti del Genio Civile; ed avendo quest'ultimo, a mezzo d'un proprio funzionario, dichiarato quanto già era stato comunicato all'Impresa stessa, il Pretore di Gorizia rimetteva le parti, a, sensi dell'art. 548 C. p. c., avanti al Tribunale competente.

Il Du Ban riassumeva la causa, nella quale spiegava intervento adesivo l'Impresa ICOREDIT, avanti al Tribunale di Venezia che, disattendendo le ragioni in contrario svolte dalla difesa dell'Amministrazione, riconosceva quest'ultima debitrice, in dipendenza dei lavori eseguiti, della rata di saldo.

Proposto appello avverso detta sentenza, la difesa dell'Amministrazione sosteneva che:

A) Le obbligazioni relative alla ricostruzione della Scuola, del Municipio e delle Case dei villaggi di Zolosee e di Montespino non furono contratte dallo Stato Italiano, ma dalle Forze Armate Alleate che occupavano la zona; pertanto esse, per essere riferibili allo Stato Italiano, necessitavano di un atto di riconoscimento da parte di quest'ultimo. Tale riconoscimento non era invece, nella specie, intervenuto, perchè tanto in base all'art. 1 del R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 31, quanto in base al punto 2 del « Proclama » del Presidente del Consiglio dei Ministri annesso al D. L. Lt. 28 dicembre 1945, n. 792, il riconoscimento della validità degli atti compiuti dal G. M. A. è stato sempre limitato agli atti relativi ai territori che venivano man mano restituiti all'Amministrazione italiana.

Dall'esame di tali disposizioni risulta chiaro come condizione essenziale, presupposto imprescindibile del riconoscimento da parte dello Stato Italiano fosse la restituzione a quest'ultimo del territorio, nel quale e per il quale gli atti erano stati posti in essere dal G. M. A. Il riconoscimento degli atti del G. M. A. relativi ad un determinato territorio avveniva infatti solo nel momento in cui tale territorio veniva restituito all'Amministrazione italiana, e solo in quanto venisse effettivamente restituito a questo ultimo.

B) Anche qualora avesse potuto configurarsi l'automatica riferibilità allo Stato occupato d'un impegno di spesa assunto dagli Stati Alleati occupanti (impegno riferentesi a territorio non più restituito) avrebbe pur sempre dovuto applicarsi alla specie la

norma consuetudinaria di diritto internazionale universalmente accettata (cfr. GABBA, in « *Foro It.* », 1882, I, 199 segg.; ENRIQUEZ, in « *Nuovo Digesto Italiano* », vol. XII, p. 982, voce *Successione fra Stati*; FEDOZZI: *Trattato di Diritto Internazionale*, vol. I, ed. 1933, p. 284 e 285), secondo cui, nel caso di successione parziale fra Stati (successione nella specie verificatasi, al cessare dell'occupazione, fra l'Italia e la Jugoslavia) le obbligazioni cosiddette localizzate, relative, cioè, al territorio ceduto, passano allo Stato successore e contemporaneamente si estinguono in capo allo Stato cedente. Nè potrebbe al riguardo sostenersi che una tal norma non sarebbe suscettibile di spiegare efficacia nell'ordinamento giuridico interno dello Stato cedente, in modo da modificare od estinguere i rapporti giuridici in detto ordinamento costituitisi, data l'esistenza della norma di adattamento automatico recato dall'art. 10 della Costituzione, in forza della quale « L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ». Ed il significato di tale norma costituzionale è che « tutte le norme interne, che sono o saranno necessarie per l'esercizio dei diritti derivanti da norme di diritto internazionale generale, fanno senz'altro parte dell'ordinamento giuridico dello Stato, senza bisogno che siano emanate mediante appositi atti » (MIELE: *La Costituzione italiana e il Diritto internazionale*, ed. Giuffrè, 1951, p. 9 e segg.; cfr. altresì MORELLI: *Nozioni di Diritto internazionale*, 1951, p. 100).

2. La Corte d'Appello di Venezia, in totale accoglimento della prima delle tesi difensive svolte dalla Amministrazione, ha negato l'esistenza di qualsiasi diritto di credito dell'impresa ICOREREDIT nei confronti dello Stato italiano in dipendenza dei lavori da essa eseguiti per ordine del G. M. A. in territori non più restituiti all'Italia perchè ceduti alla Jugoslavia, così perspicuamente e testualmente motivando:

« È principio fondamentale del diritto internazionale, generalmente propugnato in dottrina e giurisprudenza e codificato dai due regolamenti dell'Aja del 1899 e 1907 che in caso di occupazione bellica compiuta da un belligerante, ed a fortiori nella ipotesi, che qui interessa, dalla cosiddetta occupazione armistiziale, la quale si verifica previo accordo tra i due Stati, la sovranità dello Stato occupato non viene meno, nè resta priva di efficacia la sua legislazione e neppur cessano di funzionare i suoi organi, i quali invece continuano, come tali e per quanto ad essi è consentito, a provvedere al soddisfacimento di quelle esigenze istituzionali che sono indefettibili in ogni ordinamento statale.

Si verifica invece che la sovranità dello Stato occupato resta compressa e limitata in conseguenza dei poteri che lo stato occupante si attribuisce ed esercita di fatto, e tale compressione e limitazione l'occupante la determina sia sottoponendo soprattutto l'attività amministrativa dello Stato occupato al suo controllo ed alla sua direzione, sia esplicando una propria attività normativa mediante proclami ed ordinanze, ed una propria attività amministrativa emanando gli svariati provvedimenti con i quali si sostituisce agli organi dello Stato occupato, nonchè una propria attività giurisdizionale in materia penale.

Deriva da tutto ciò che, in caso di occupazione militare, finiscono per coesistere, sul territorio occupato, due distinti e diversi ordinamenti e due distinte e diverse organizzazioni statali, reciprocamente limitantesi; dimodochè il primo fondamentale problema da risolvere, allorquando, cessata l'occupazione, si tratta di stabilire la riferibilità allo Stato occupato degli atti compiuti durante l'occupazione, è quello di accertare se l'atto venne posto in essere dagli organi dello Stato occupato, nell'interesse di questo, sia pure sotto la direzione ed il controllo dell'occupante, oppure siano da considerarsi come promananti dalle Autorità di occupazione.

Nel primo caso la riferibilità allo Stato occupato è indiscutibile poichè quegli organi, per quanto nel loro concreto operare siano stati costretti ad adeguarsi alle limitazioni ed alle direttive dell'occupante ed a subirne la iniziativa ed il controllo, mai hanno cessato di essere emanazione e parte integrante dello Stato occupato, dal quale hanno continuato a ripetere i loro poteri. L'ulteriore problema che sorge è solo quello di saggiare la validità dell'atto compiuto, alla stregua del diritto interno e delle norme emanate dall'occupante, che però lo Stato occupato abbia dichiarato di riconoscere e di recepire nel proprio ordinamento.

Nel secondo caso, si tratta di atti posti in essere da organi di un altro Stato, al quale soltanto possono essere riferiti, sebbene emanati nell'esercizio di una potestà ad esso riconosciuta dal diritto internazionale. E la loro rilevanza e quella dei rapporti consequenziali, una volta cessato il regime di occupazione ed una volta sciolto il rapporto internazionalistico tra i due Stati non possono essere valutate che in riferimento all'ordinamento proprio dello Stato occupato; rispetto al quale avranno efficacia e riconoscimento solo nella misura in cui questo Stato, con norme di diritto interno, avrà stabilito di dar valore agli atti dell'occupante.

Però, ciò premesso in via generale, quel che occorre, nel caso in esame, mettere nella massima evidenza è che, per quanto, come si detto, gli organi dello Stato occupato restino sempre organi di questo Stato e non divengano organi dello Stato occupante sol perchè agiscono sotto le direttive ed il controllo di questo, ben può accadere che, su tutto o su parte del territorio occupato, in alcuni settori dell'attività statale, in certi momenti ed in dipendenza della necessità in cui l'occupante si trova di tutelare nella maniera più efficace determinati suoi interessi, la sua ingerenza ed il suo intervento siano di tale entità, per cui la volontà dei suoi organi finisca per sovrapporsi completamente a quella degli organi dello Stato occupato: togliendo a questi ogni autonomia ed ogni possibilità di libera determinazione, con la conseguenza di far venir meno il rapporto di dipendenza funzionale che unisce i primi al secondo e che costituisce il fondamento della riferibilità dell'atto allo Stato occupato, anche se perdura il rapporto di dipendenza organica.

In questi casi gli organi dello Stato occupato non sono più in grado di esprimere la volontà e di impegnarne la responsabilità ma divengono meri strumenti della volontà dell'occupante, dei quali si serve per la esecuzione delle sue deliberazioni; e l'effetto che ne deriva è che gli atti compiuti, per quanto for-

malmente posti in essere dagli organi dello Stato occupato, non possono riferirsi a questo, bensì all'occupante.

Naturalmente, quando ciò accada non è possibile stabilirlo a priori, nè in base ai principi del diritto internazionale e neppure alla stregua delle norme speciali che nei rapporti tra i due Stati abbiano regolata quella determinata occupazione.

Ciò a cui bisogna aver riguardo, mancando norme specifiche dell'ordinamento interno dello Stato occupato, è la situazione effettiva instauratasi durante la occupazione: poichè questa, come è stato osservato, è una delle zone in cui il diritto si identifica con il fatto.

Ora, esaminando alla stregua dei suesposti principi il caso che ne occupa, chiara appare la infondatezza dell'assunto degli appellati secondo cui, essendo stato il contratto di appalto per la esecuzione delle opere di che si tratta materialmente sottoscritto dall'Ufficio del Genio Civile di Gorizia, indubbiamente organo dello Stato italiano, tanto basterebbe per derivare la riferibilità a questo degli impegni conseguenti e principalmente di quello di pagare il residuo prezzo.

Per la esatta valutazione della posizione giuridica assunta nella circostanza dal Genio Civile è invece indispensabile richiamarsi ai precedenti dei contratti, inquadrati nella situazione politico-militare esistente nella Venezia Giulia nel 1946; i quali sono di importanza risolutiva.

Giova innanzi tutto ricordare che, per quanto la condizione creata all'Italia dalla resa a discrezione e dall'armistizio che seguì fu indubbiamente quella di un paese militarmente occupato dai vincitori (art. 20 del «lungo armistizio» stipulato a Malta il 29 settembre 1943) costoro non applicarono, come è noto, sempre e dappertutto e con lo stesso rigore le diverse clausole dell'armistizio. Ma mentre per le restanti regioni d'Italia usarono via via una sempre maggiore larghezza specie dopo il riconoscimento della coobelligeranza e la partecipazione delle popolazioni del Nord alla guerra partigiana, nella Venezia Giulia, invece, istituito il loro Governo Militare, presero ad esercitare, in tutta la loro interezza, i poteri ad essi attribuiti dalle condizioni armistiziali o comunque derivanti dalla qualità di occupanti; e, nelle zone di confine con la Jugoslavia, in vista della progettata attribuzione di parte di detti territori allo Stato confinante e, comunque, della durata che si prevedeva molto lunga del regime di occupazione, le Forze alleate si sovrapposero in guisa tale agli organi dello Stato Italiano da rendere la sovranità di questo, molto spesso, puramente nominale. E fu in tale situazione che, nel 1946 il Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, poichè in alcune zone da esso amministrate vi erano diversi Comuni posti in prossimità della frontiera con la Jugoslavia nei quali tutti gli edifici o gran parte di essi erano stati distrutti o gravemente danneggiati in seguito ad azioni belliche, decise di provvedere alla loro riparazione o ricostruzione senza alcuna spesa da parte dei rispettivi proprietari; ed a tal uopo emanò l'ordine n. 146 in data 6 giugno con il quale, ricordati nella premessa altri impegni precedentemente assunti per altre località, ordinò procedersi alla riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti situati nei Comuni

elencati nell'ordinanza — tra i quali vi sono quelli che interessano la presente causa — e dispose che i lavori sarebbero stati eseguiti «da parte del Governo Militare Alleato» in conformità alle direttive da emanarsi in seguito dall'Ufficio della Sezione Lavori Pubblici del Governo Militare Alleato ed «a spese del solo Governo Militare Alleato».

In esecuzione di questa ordinanza, l'ingegnere capo del Genio Civile di Gorizia redasse le diverse perizie d'estimo che furono approvate dal Governo Militare. Poi questo provvide direttamente ad aggiudicare i lavori all'impresa ICOREDIT, una prima volta in seguito ai risultati di una gara indetta, su una richiesta, dal Genio Civile, e le altre volte senza procedura, ma a conclusione di trattative personali intercorse tra gli ufficiali responsabili ed il rappresentante dell'ICOREDIT e con variazione del prezzo stabilito dalla perizia. Infine intervenne il Genio Civile a sottoscrivere con l'impresa appaltatrice l'atto di cottimo con il quale, richiamate tutte le singole precedenti deliberazioni del Governo Alleato, furono fissate le modalità pacifiche di esecuzione.

Ora, questi essendo incontrovertibilmente i fatti è di tutta evidenza come debba assolutamente escludersi che l'impegno verso l'impresa ICOREDIT venne assunto dallo Stato Italiano, attraverso i suoi organi periferici, per cui ora debba essere obbligato a soddisfarlo.

Come si è detto, in caso di occupazione bellica, gli ambiti rispettivi delle potestà degli ordinamenti giuridici e delle stesse organizzazioni statali dello Stato occupato e dello Stato occupante, che si trovano a coesistere, sono necessariamente determinati dai limiti in cui le due potestà siano effettive. E perciò in tanto gli organi dello Stato Italiano operanti nelle zone della Venezia Giulia, avrebbero potuto esprimere la volontà ed impegnare la responsabilità di questo Stato in quanto da un lato avessero concretamente conservato di fronte all'occupante un proprio potere, una certa sfera di autonomia e di libertà di determinazione, e dall'altro le Autorità centrali dello Stato Italiano avessero mantenuto, sui predetti organi, una effettiva potestà di supremazia, di controllo e di disciplina, per cui, anche nel concorso di direttive e di controlli da parte dell'occupante, si fosse potuto ritenere perdurante il vincolo di dipendenza funzionale tra di essi e l'amministrazione centrale.

Ma la situazione di fatto, per il caso che qui interessa, fu completamente diversa. Dai documenti prodotti risulta infatti che, preclusa per il Governo italiano ogni possibilità di concorrere fattivamente all'opera di direzione politico-amministrativa delle zone di confine con la Jugoslavia, l'Ufficio del Genio Civile di Gorizia, per ciò che riguardava i lavori pubblici da eseguirsi in dette zone, fu privato di ogni facoltà di decisione e ridotto al rango di mero esecutore delle deliberazioni dell'occupante chiamato solo a dar veste formale alle decisioni ed agli impegni direttamente presi da quest'ultimo. Il quale, appunto perchè agiva non già in veste di supremo moderatore e coordinatore della attività degli organi dello Stato occupato, ma nella esplicazione nella propria, diretta potestà normativa ed amministrativa dispose che le spese dell'opera sarebbero state soltanto ed esclusivamente a suo carico.

Non può quindi dubitarsi che nel caso che ne occupa l'Ufficio del Genio Civile di Gorizia ebbe ad agire come mero strumento della volontà dell'occupante come organo del Governo di occupazione al quale soltanto, in conseguenza, possono essere riferiti gli atti compiuti e le obbligazioni conseguenti.

Sostengono a questo punto gli appellati che anche ammesso che il rapporto di appalto debba ritenersi costituito in capo al Governo Militare Alleato, e, non già in capo all'Amministrazione italiana ciò non pertanto questa dovrebbe essere tenuta ugualmente ad adempiere alle obbligazioni conseguenti, poichè lo Stato Italiano, con il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 31, le cui disposizioni furono poi successivamente integrate da quelle dei D. L. 20 luglio 1944, n. 162; 31 agosto 1945, n. 571 e 28 dicembre 1945, n. 792, dette pieno ed illimitato riconoscimento a tutti gli atti posti in essere dalle Autorità alleate di occupazione dichiarando che questi atti avrebbero avuto piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo italiano.

Anche questo assunto, però, non è fondato, ostando, all'applicazione dei suocitati disposti di legge, la circostanza che i territori in relazione ai quali ebbe a svolgersi l'attività dell'occupante che ha rilievo nel presente giudizio non furono più restituiti all'Italia ma, con il Trattato di pace, attribuiti alla Jugoslavia.

Indubbiamente lo Stato Italiano, con il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 31, obbedendo all'obbligo contratto con gli Alleati sul piano del diritto internazionale, provvede ad adeguare a questi obblighi il proprio diritto interno, riconoscendo, anche nella sfera di questo ordinamento, la validità degli atti compiuti dall'occupante. In tal modo venne radicalmente risolto il problema di stabilire se e quanta parte dell'attività delle Potenze occupanti legittimamente esercitata dal punto di vista del diritto internazionale, potesse trovare convalida e riconoscimento nell'ordine giuridico interno.

Però, perchè, normalmente, si possa far questione della recepibilità degli atti dell'occupante nell'ordinamento interno dello Stato occupato, è innanzi tutto necessario che non faccia difetto il presupposto della cessazione del regime di occupazione e del ritorno del territorio occupato alla piena sovranità dello Stato cui prima si apparteneva.

Durante l'occupazione, infatti, gli atti dell'occupante spiegano la loro efficacia sul territorio occupato in virtù della potestà che l'occupante esercita ed in quanto tale potestà sia effettiva, e non in conseguenza del comportamento dello Stato occupato e del riconoscimento che questo Stato si sia impegnato di dare alle attività dell'occupante. È soltanto allorquando, cessata l'occupazione, viene meno il potere che sorregge quegli atti ed un diverso ordinamento giuridico prende il posto del precedente, che sorge il problema della efficacia, rispetto a questo ordinamento degli atti dell'occupante e della valutazione dei rapporti consequenziali.

Ma appunto perchè il suddetto problema generalmente è configurabile soltanto in relazione all'ordinamento giuridico che subentra a quello dell'occupante, in quanto è questo ordinamento e non un altro, quello che, cominciando o ricominciando ad imperare

sul territorio già soggetto all'occupazione, può e deve regolare le situazioni giuridiche preesistenti, allora si potrebbe far questione del recepimento degli atti dell'occupante nel diritto interno dello Stato occupato, quando e nel caso in cui il territorio venga restituito allo Stato cui prima si apparteneva; dimodochè l'ordinamento giuridico di questo, riespandendosi nella sua interezza, torni ad imperare in quella sfera entro la quale si svolgeva la potestà dell'occupante e possa quindi disciplinare le situazioni giuridiche nel frattempo costitutesi. Se invece il territorio occupato non venga più restituito, ma attribuito ad altro Stato, sarà nei riguardi di questo che potrà essere proposta la questione della validità degli atti compiuti durante l'occupazione e, più generalmente, di tutto l'ordine giuridico preesistente.

Tutto ciò però, non significa che lo Stato cui prima si apparteneva il territorio occupato, poi ceduto ad altro Stato, non possa nell'esercizio del suo potere sovrano, e con norme di diritto interno, obbligatorie per i singoli soggetti, attribuire efficacia nei propri confronti, e per quanto utilmente glielo possa consentire il più ristretto ambito territoriale della sua attività esplicita dall'occupante riconoscendo la validità di determinati atti e dei rapporti consequenziali che possano trovare ancora attuazione sul territorio rimasto. Molteplici, infatti, possono essere le ragioni politico-sociali che possono spingere lo Stato già occupato ad assumere un tale atteggiamento che non è certo qui il caso di esaminare.

Ma perchè si possa ritenere essersi verificata una simile eccezionale eventualità, occorre una norma espressa emanata da questo Stato, che invece non si riscontra nella legislazione italiana.

Anzi tanto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 31, quanto gli altri provvedimenti che lo seguirono e lo completarono, partirono dal chiaro presupposto della imminente restituzione dei territori occupati all'Amministrazione italiana, e, se dichiararono la validità degli atti compiuti dagli occupanti, come « se compiuti dal Governo Italiano » lo fecero soltanto in riferimento ai detti territori ed a partire dal momento della effettiva restituzione.

Le zone della Venezia Giulia, in relazione alle quali furono disposti i lavori del Governo Alleato, non vennero invece mai restituite alla Amministrazione italiana, ma attribuite allo Stato Jugoslavo, a cui le Forze di occupazione direttamente le consegnarono. È chiaro perciò che lo Stato Italiano, mancando una contraria norma nel nostro ordinamento non può riconoscere validità agli atti compiuti dall'occupante in quei territori nè può essere tenuto a soddisfare le obbligazioni conseguenti.

Nè, infine, ha pregio l'argomento in contrario addotto dall'appellato Du Ban, e cioè che, essendo stati tutti gli atti, con i quali fu disposta la esecuzione delle opere pubbliche e conferito l'appalto alla Impresa ICOREDIS, emanati da autorità aventi la loro sede su territorio poi restituito all'Italia (Città di Gorizia) tanto basterebbe perchè, a norma del R. D. L. n. 31 del 1944 l'Amministrazione italiana sia obbligata a riconoscere la validità e ad essere tenuta alle obbligazioni conseguenti; nulla rilevando che il territorio sul quale i lavori furono eseguiti vennero poi sottratti alla sovranità italiana. Se così non fosse, soggiunge il

Du Ban, si dovrebbe arrivare all'assurdo di ammettere la possibilità, per la pubblica amministrazione, di appaltare dei lavori marittimi da eseguirsi fuori dell'ambito delle acque territoriali e poi dichiarare di non essere debitrice del prezzo stabilito per il fatto che i lavori sono stati eseguiti in località non sottoposta alla sovranità dello Stato cui si appartiene la pubblica amministrazione appaltante. La inconsistenza del rilievo è però manifesta ove si consideri che nel caso in esame non è in contestazione l'obbligo incombente alla pubblica amministrazione che abbia contratta un'obbligazione di adempierla, anche se la controprestazione sia stata eseguita, come stabilito, fuori dal territorio nazionale ed in luogo poi passato sotto la sovranità di altro Stato. Nella specie, invece, si tratta di stabilire se al debitore originario (Governo Alleato) se ne possa sostituire un altro determinato

(Amministrazione italiana). E, come si è detto, il presupposto necessario di tale sostituzione, ove non osti una espressa norma al riguardo, è che al primo, nell'esercizio dei poteri in forza dei quali fu contratta la obbligazione, sia subentrata la seconda: naturalmente sul territorio in relazione al quale furono emanati gli atti e furono assunte le obbligazioni, e non già sul territorio nel quale avevano sede gli organi deliberanti; poichè questi organi — come ogni altro della organizzazione statale — sebbene materialmente dislocati in un punto determinato del territorio occupato, sono strumenti per l'esercizio del potere su tutta la zona di loro competenza; e, quando agiscono per il soddisfacimento di necessità relative ad una determinata parte di questa zona, operano come organi propri, preposti a detta parte, e non come organi dell'altra in cui materialmente sono situati.

AVV. RINALDO RICCI

SEGNALAZIONI DI DOTTRINA

In questa rubrica segnaliamo brevissimamente gli scritti più interessanti apparsi sulle Riviste giuridiche dell'Annata 1956. La segnalazione è fatta seguendo l'ordine alfabetico.

ALESSI R.: Sulla natura giurisdizionale od amministrativa delle decisioni del Ministro in materia di controversie doganali e in materia di leva militare, in « Riv. Dir. Proc. », 1956. 198 e segg.

Contro la giurisprudenza ormai costante della Corte Suprema l'Alessi insiste nel sostenere che i provvedimenti emessi dal Ministro nelle materie sopra indicate non sono giurisdizionali ma amministrativi e possono quindi essere impugnati non ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma ai sensi dell'art. 113.

CAPONERA D. A.: Il regime giuridico degli stranieri in Italia, in « Rivista di Polizia », 1956. 549.

Breve ma organica esposizione delle norme che regolano la posizione degli stranieri in Italia, con indicazione delle gravi lacune della legislazione attuale.

CASSETTA E.: L'illecito degli impiegati civili dello Stato secondo il loro nuovo statuto giuridico, in « Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico », 1956. 420.

L'Autore vuol dimostrare che le norme in materia di responsabilità contenute nella recente legge delegata sullo statuto degli impiegati civili dello Stato sono in gran parte incostituzionali per contrasto con l'art. 28 della Costituzione. La critica fondamentale è soprattutto rivolta alla norma che richiede, come fondamento della responsabilità dell'impiegato l'elemento del dolo o della colpa grave. Secondo l'A. l'art. 28 della Costituzione non consentirebbe questa limitazione di responsabilità, essendo sufficiente per essere tenuto al risarcimento dei danni il solo concorso della colpa lieve.

Altra radicale critica l'A. formula nei confronti della norma che stabilisce la responsabilità dell'impiegato anche per l'inesecuzione di un giudicato amministrativo. Secondo il Casetta in questo caso difetterebbe addirittura l'elemento della lesione del diritto subiettivo.

D'ALBERGO S.: Sanabilità dei vizi relativi alla citazione dell'Amministrazione finanziaria, « in Dir. e Prat. Trib. », 1956, I. 235).

L'Autore spezza una lancia a favore della tesi costantemente ripudiata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato sanerebbe il vizio della citazione costituito dalla erronea indicazione dell'organo passivamente legittimato per

l'Amministrazione dello Stato. L'A. si dà carico di rendere applicabile la sua tesi anche nel caso che si voglia sostenere che il suddetto vizio implichi la nullità assoluta della citazione in quanto, secondo lui, « la comparizione... sana un atto di citazione o di notifica viziati di nullità, in virtù di una acquiescenza che implica accettazione del risultato materiale cui l'atto è pervenuto: tale accettazione ha il potere di convertire l'atto dalla inesistenza giuridica alla giuridica rilevanza ».

DUS A.: La prescrizione delle contravvenzioni fiscali, in « Riv. Dir. fin. e Sc. fin. », 1956, II. 247.

È una nota a due sentenze della Corte di Cassazione, Sez. I Penale, rispettivamente in data 5 ottobre 1953 e 16 luglio 1954, delle quali la prima afferma che alle contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie si applica il normale termine di prescrizione di diciotto mesi previsto dall'art. 157 del Codice penale, e la seconda che si applica invece il termine di tre anni, previsto dall'art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 9. L'A. sostiene l'applicabilità della prescrizione triennale. (Vedi in proposito in questa Rassegna, 1955, p. 108).

« FORO ITALIANO », annata 1956 - Si segnalano particolarmente le seguenti note:

BRONDI V.: La costituzione di parte civile e la interruzione della prescrizione civile nel caso di sentenza di proscioglimento (I, 47).

Nota adesiva alla sentenza della Corte Suprema (Sez. III, n. 1527/55) secondo la quale il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento di danni è interrotto dalla costituzione di parte civile, sì che in caso di estinzione del reato per amnistia il termine stesso ricomincia a decorrere dal momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il procedimento penale (quando non c'è costituzione di parte civile il termine di prescrizione della azione di risarcimento dei danni decorre dalla entrata in vigore del decreto di amnistia).

MUZI R.: La prescrizione biennale è applicabile a tutti i casi di danni prodotti dalla circolazione (I, 199).

Nota adesiva alla sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III, n. 2453/55) secondo la quale la prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell'art. 2947 C. c. si applica a tutte le ipotesi di

danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, anche quindi ai danni alle persone trasportate, sia a titolo di cortesia, sia in base a contratto di trasporto (in quest'ultimo caso, naturalmente, quando si faccia valere la responsabilità extra contrattuale).

SANDULLI R.: Sulla discriminazione delle competenze in tema di annullamento da parte del Governo di atti amministrativi cui siano collegati diritti soggettivi (I, 561).

In una nota alla sentenza delle Sezioni Unite (n. 1785 del 10 giugno 1955) il S. esamina acutamente e con copiosa documentazione lo stato della giurisprudenza e della dottrina in materia di competenza a conoscere della legittimità dell'atto con cui il Governo, ai sensi dell'art. 6 della legge comunale e provinciale, annulla un atto amministrativo dal quale siano derivati diritti soggettivi. È questo un argomento di estrema importanza per il contenzioso dello Stato e probabilmente esso merita una profonda e radicale rielaborazione.

ANDRIOLI V.: Il Ministro-giudice nella Costituzione della Repubblica (I, 683).

Ampla nota critica alla sentenza delle Sezioni Unite (n. 1141/56) la quale ha riconosciuto il carattere di sentenza nelle decisioni prese dal Ministro delle Finanze su questioni di qualificazione e classificazione di merci in materia di imposte doganali. Com'è noto la Corte Suprema ha riconosciuto la qualità di giudice anche nel Ministro che decide le questioni in materia di revisione di prezzi. L'ha negata invece nel Ministro che decide in materia di infrazioni valutarie.

FORTE F.: Note sulla nozione di tributo nell'ordinamento finanziario italiano e sul significato dell'art. 23 della Costituzione, in « Riv. Dir. fin. e Sc. fin. », 1956, I, 248).

Prendendo lo spunto da recenti controversie sulla legittimità di entrate patrimoniali percepite da enti pubblici sulla base di fonti normative diverse dalla legge, l'A. tenta di tracciare, sulla base della legislazione vigente, un quadro sistematico di tali entrate, segnando criteri per il riconoscimento del carattere di tributo in alcune di esse. Secondo il Forte i tributi sarebbero caratterizzati dai seguenti elementi: *a)* affluenza unitaria al bilancio degli enti pubblici che li impongono; *b)* scopo di provvedere i mezzi per le spese pubbliche di questi enti; *c)* loro collegamento al verificarsi di una fattispecie tributaria. L'A. ammette che a questi criteri possa derogarsi; ma l'elemento inderogabile è che l'entrata patrimoniale, per essere tributo deve trovare la sua base nella legge. Ciò peraltro non significa che le entrate patrimoniali che non abbiano carattere di tributo per difetto di tutti i requisiti sopra indicati possano trovare la fonte della loro legittimità in un atto diverso dalla legge. Infatti secondo il Forte l'art. 23 della Costituzione non solo ai tributi si applica ma a tutte le prestazioni patrimoniali che comunque vengano imposte

ai cittadini a favore dello Stato o di enti pubblici (sull'argomento vedi sopra la sentenza della Corte Costituzionale in materia di contributi E.N.I.).

GIANNINI A. G.: Brevi note intorno al Capitolato generale delle Opere pubbliche, in « Rass. Cons. Stato », IV, 195.

Il Giannini spezza una lancia in favore della tesi sostenuta nel noto parere reso dal Consiglio di Stato in sede di formazione del nuovo Capitolato generale, tesi secondo la quale sarebbe esclusa la natura di atto normativo nei capitolati generali di oneri.

Sulla questione si veda quanto abbiamo scritto da ultimo in questa Rassegna, 1956, 66. Risulta che in sede di registrazione del Capitolato generale, la Corte dei conti avrebbe seguito la tesi della natura regolamentare, rifiutando perciò la registrazione.

«GIURISPRUDENZA ITALIANA», annata 1955:
Si segnalano particolarmente le seguenti note.

CHICCO A.: Condono tributario e acquiescenza alla imposizione (I, 1, 370).

In nota alla sentenza della Corte Suprema n. 3296 del 5 ottobre 1954 l'A., con ampi richiami di dottrina e di giurisprudenza, posta in luce la differenza fra il condono tributario e l'istituto regolato dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, titolo V, dimostra la esattezza della tesi secondo la quale le imposte pagate per giovare delle agevolazioni previste dalla citata legge sono irripetibili. (Vedi in questa Rassegna, 1954, 276).

CASSETTA E.: Gli enti pubblici e l'art. 2050 del Codice civile (I, 1, 890).

Critica l'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte Suprema relativo alla inapplicabilità dell'art. 2050 all'attività degli enti pubblici.

FERRI F.: Osservazioni sulla natura della clausola compromissoria prevista dai capitolati generali di appalto (I, 1, 1131).

È un'ennesima critica alla giurisprudenza costante della Corte Suprema la quale afferma che i capitolati generali d'oneri sono norme giuridiche e non contratti. Il Ferri, tuttavia, puntualizza la sua critica affermando che la Cassazione ha adottato un compromesso tra natura normativa e natura contrattuale dei capitolati, negando, in sostanza, la prima quando si tratterebbe di derivarne la natura di giurisdizione speciale dell'arbitrato, e negando la seconda quando si tratterebbe di derivarne l'applicabilità dell'art. 1341 del C. c.

ROTONDI A.: Eseguità anticipata degli atti soggetti ad approvazione amministrativa e termine per la registrazione (III, 74).

In nota adesiva alla decisione della Commissione centrale per le Imposte n. 75004 del 10 ottobre 1955, il R. sostiene che l'obbligo della regi-

strazione per i contratti di cui l'Amministrazione abbia autorizzato l'esecuzione anche prima della approvazione prevista dalla legge di contabilità, sorge con la esecuzione stessa, e dall'inizio di questa decorrono i venti giorni previsti dalla legge di registro.

SANDULLI A. M.: *Appunti in tema di inizio e di cessazione di demanialità* (I, 1, 523).

Acuta e documentata nota nella quale l'A. sostiene che sia per i beni del demanio naturale, sia per i beni del demanio artificiale, l'inizio e la cessazione di demanialità prescindano dall'atto formale con cui l'Amministrazione dichiara l'uno o l'altro.

« LA GIUSTIZIA CIVILE », *annata 1956.*

Si tratta di una Rivista utilissima contenente copiosa giurisprudenza, accuratamente annotata, con ampi richiami a precedenti giurisprudenziali e alla dottrina.

Per l'annata 1956 segnaliamo in modo particolare le seguenti note su argomenti di interesse per il contenzioso dello Stato:

ABBAMONTE G.: *L'art. 46 della legge sulle espropriazioni per p.u. e l'art. 2043 del Codice civile* (I, 464).

LUGO A.: *Su un caso di illegittimità sopravvenuta di atto amministrativo* (I, 597).

Arienzo A.: *Risarcimento del danno non patrimoniale da parte del proprietario di un automezzo il cui conducente sia rimasto ignoto* (I, 1534).

DI SALVO E.: *I contratti di pubbliche forniture nella risoluzione per eccessiva onerosità* (I, 2037).

La tendenza delle note e delle tesi sostenute è quasi sempre contraria alle tesi sostenute dall'Avvocatura nella difesa dell'Amministrazione. Perciò se ne palesa tanto più necessaria la conoscenza per controllare la esattezza dei nostri argomenti e migliorarne la portata.

LASERJ M.: *Atto amministrativo - Silenzio-rifiuto* (« *Recueil Dalloz* », 1956, I, 664).

È l'estratto della requisitoria del commissario del Governo in un ricorso avanti il Consiglio di Stato, ricorso con il quale si impugna la legittimità del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione in materia di commercio di bestiame, sostenendo che tale silenzio-rifiuto sarebbe viziato di eccesso di potere per non essere stato sentito dall'Amministrazione attiva il parere obbligatorio di un organo consultivo. Nella requisitoria è trattata sommariamente la questione della illegittimità degli atti amministrativi impliciti (silenzio-rifiuto) per vizi di procedura (secondo l'art. 26 del Testo Unico sul nostro Consiglio di Stato si tratterebbe di un vizio di violazione di legge). Il commissario del Governosostiene

che una volta ammesso che il silenzio-rifiuto abbia tutti gli attributi giuridici di un atto amministrativo espresso, i vizi da cui quest'ultimo può essere affetto possono invalidare anche quello; e tra tali vizi possono essere comprese violazioni di regole procedurali, quali la mancata audizione di un parere obbligatorio.

Si tratta come si vede di questione interessante, che può offrire notevoli spunti per lo studio degli atti negativi anche nel nostro diritto amministrativo.

MIELE G.: *La Pubblica Amministrazione e la sfera di efficacia dell'art. 1341 del C. c.*, in « *Banca Borsa e titoli di credito* », 1956, I, 301.

Contro la costante giurisprudenza della Corte Suprema l'A. sostiene l'applicabilità dell'art. 1341 anche in relazione ai contratti stipulati con l'Amministrazione dello Stato sulla base di capitolati generali.

L'argomento centrale della sua tesi è che i principi affermati nell'art. 1341 prevalgono anche di fronte agli atti produttivi di norme giuridiche (ammesso che tali siano i capitolati generali) se tali atti siano di rango subordinato alla legge.

SIMI V.: *Controinteressati ed instaurazione del contraddittorio nel processo amministrativo*, in « *Rassegna Consiglio di Stato* », IV, 18.

La tesi del S. è che la tutela del controinteressato costituisce un necessario corollario del principio fondamentale affermato dall'art. 103 della Costituzione che tutti gli interessi legittimi devono avere la propria tutela avanti il giudice amministrativo. Controinteressato è colui che è portatore dell'interesse legittimo che potrebbe cessare per effetto dell'annullamento dell'atto impugnato o essere comunque leso da tale annullamento, perciò, secondo l'A. le norme che tutelano il controinteressato sono norme di carattere sostanziale e non sono di carattere formale.

Su queste basi l'A., compie una breve ma chiara rassegna critica della giurisprudenza del Consiglio di Stato in proposito.

TRIMARCHI P.: *Prescrizione e decadenza*, in « *Jus* », 1956, 218.

È una esposizione aggiornata dei criteri adottati dalla dottrina per distinguere se un termine sia di prescrizione o di decadenza. La tesi dell'A. è che l'istituto della decadenza si deve considerare posto per tutelare una esigenza di certezza giuridica pubblica o privata mentre l'istituto della prescrizione si può ritenere posto solo per la esigenza di evitare che la soggezione del patrimonio di un privato (sic) alle pretese altrui sia troppo protratta nel tempo, esigenza di ordine pubblico.

Sulla base di questo concetto il Trimarchi formula al n. 11 del suo studio una breve serie di criteri per il riconoscimento del carattere di decadenza o di prescrizione nei vari termini.

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA PRESA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

ELETTRICITÀ. — I) Se la mancata risposta dell'utente alla denuncia di cessazione di contratto di energia elettrica possa costituire rinuncia al diritto di proroga ex lege, riconosciuto dall'art. 11 del D. L. C. P. S. 15 settembre 1947, n. 896 (n. 45). — II) Se, agli effetti dell'applicazione dei sovrapprezzi ridotti ai sensi del provvedimento 20 gennaio 1953, n. 348, del C. I. P. possano ritenersi « occasionali » le forniture di energia elettrica precaria e di cascame (n. 46).

AIUTI INTERNAZIONALI

CAMPI PROFUGHI. — I) Se l'Amministrazione per gli Aiuti internazionali sia esente dal pagamento della imposta di fabbricazione sull'energia elettrica fornita ai Campi Profughi (n. 2).

ANTICHITÀ E BELLE ARTI

IMMOBILI DEMANIALI. — I) Se, anche per gli immobili demaniali, che rivestano interesse storico, sia necessario un riconoscimento dell'interesse storico stesso per effetto della legge n. 1089/1939 (n. 34). — II) Se il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, che riconosca l'interesse storico di un immobile demaniale, debba essere un formale decreto (n. 34). — III) Se il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, che riconosca l'interesse storico di un immobile demaniale, debba essere trascritto e notificato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1089/1939 (n. 34).

RINVENIMENTO DI OPERA D'ARTE. — IV) Se il dipendente dell'Impresa, incaricata dei lavori di restauro e di ripulitura di una cappella — ove erano stati già rinvenuti altri affreschi rinascimentali — eseguiti sotto la direzione della Sovrintendenza alle Antichità, possa legittimamente pretendere il premio previsto dall'art. 49 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ove rinvenga altro notevole affresco (n. 35).

APPALTO

RESCISSIONE CONTRATTO. — I) Se l'Amministrazione, pronunciata la rescissione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 340, 2° comma, della legge sui lavori pubblici, possa altresì applicare la penale stabilita dal Capitolato speciale per il ritardo nell'ultimazione della opera (n. 212).

REVISIONE PREZZI. — II) Quale carattere abbia il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in sede di decisione di ricorsi contenziosi in materia di revisione prezzi (n. 213). — III) Se la parte privata interessata

abbia diritto ad avere rilasciata copia integrale del decreto ministeriale (n. 213). — IV) Se sia legittimo il decreto siffatto, che sia motivato per *relationem*, con riferimento al parere della Commissione consultiva (n. 213). — V) In quale momento sorga la pretesa alla revisione dei prezzi (n. 214). — VI) Se la pretesa alla revisione dei prezzi costituisca un diritto soggettivo (n. 214). — VII) Se il sistema revisionale, previsto dal R. D. L. 21 giugno 1938, n. 1296, per il quale può procedersi a revisione quando l'Amministrazione riconosca essersi verificate variazioni « in confronto dei prezzi lordi di capitolato » sia equipollente al sistema del precedente R. D. 6 agosto 1937, n. 1896, che richiedeva variazioni nei confronti dei « prezzi correnti al tempo dell'aggiudicazione » (n. 214). — VIII) Se la norma dell'art. 1664 (2° comma) Cod. civ. sia applicabile agli appalti pubblici (n. 215).

RISERVE. — IX) Se possa invocarsi la decadenza, per tardività, di riserve formulate a lavori ultimati allorchè trattasi di pretese collegate direttamente alla volontà contrattuale (n. 216). — X) Se possa invocarsi la decadenza, per tardività, di riserve, allorchè la questione non richieda accertamenti di fatto, ma soltanto la loro valutazione agli effetti giuridici (n. 216). — XI) Se la stazione appaltante sia tenuta a corrispondere maggiori compensi all'appaltatore, in conseguenza della scarsa produttività della mano d'opera (n. 216).

SOSPENSIONE LAVORI. — XII) Se sia legittimo l'ordine di sospensione dei lavori, disposto dall'Amministrazione in considerazione dello stato di emergenza, ma invocando espressamente l'art. 35 del Capitolato generale di appalto (n. 217). — XIII) Se, nell'ordine di sospensione dei lavori, l'applicazione dell'art. 1 della legge 1772/1940 debba essere espressamente indicata (n. 217).

STIPULA CONTRATTO. — XIV) Se l'aggiudicatario, il quale abbia artatamente procrastinato la stipula formale del contratto di appalto, possa invocare il decorso dei sei mesi dall'aggiudicazione, senza che sia intervenuta la stipula stessa, per ottenere la liberazione dagli obblighi (n. 218).

ATTI PUBBLICI

ATTI NOTARILI. — Se gli atti notori, redatti da notai a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sia attribuito lo stesso valore degli atti giudiziari di notorietà, redatti davanti al pretore o al cancelliere (R. D. 9 ottobre 1922, n. 1366), ai fini della prova di talune circostanze costitutive del diritto a pensione di reversibilità delle vedove e degli orfani (articoli 18, 19 e 20, del R. D. 28 giugno 1933, n. 704) (n. 3).

CINEMATOGRAFIA

SALE CINEMATOGRAFICHE. — I) Se l'aver ottenuto la licenza di costruzione prima di altro richiedente costituisca titolo di precedenza per ottenere il nulla osta per la licenza di esercizio di sala cinematografica (n. 19). — II) Se possa legittimamente negarsi il nulla osta alla licenza di esercizio di sala cinematografica, ove difetti il nulla osta alla costruzione della medesima (n. 19). — III) Se il nulla osta per la ricostruzione di sale cinematografiche già esistenti e distrutte dalla guerra debba essere accordato con l'osservanza dei limiti del rapporto posti-popolazione (n. 19). — IV) Se il nulla osta alla ricostruzione implichi nulla osta alla riapertura del locale (n. 19).

COMPETENZA

IMPUGNAZIONE DINANZI GIUDICE COMPETENTE. — I) Se l'impugnazione, proposta dinanzi a giudice incompetente valga a instaurare un processo valido e, pertanto, sia suscettibile di prosecuzione dinanzi al giudice dichiarato competente (n. 14). — II) Se il termine, in cui il giudizio di impugnazione va riassunto dinanzi al giudice competente, sia quello ordinario di impugnazione oppure quello fissato dal giudice e, in difetto, il termine previsto dall'art. 50 C. p. c. (n. 14).

COMUNI E PROVINCE

REGOLAMENTI EDILIZI. — Quale sia il valore giuridico di una convenzione tra privati, che regoli le distanze da osservarsi per la costruzione di fabbricati su suoli finitimi, di rispettiva proprietà di fronte alle norme del successivo regolamento edilizio comunale, che detta disposizioni diverse in materia (n. 62).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

ALLOGGI DI SERVIZIO. — I) Quale sia la natura giuridica del rapporto di assegnazione di un alloggio di servizio o preferenziale, sito in un immobile demaniale o patrimoniale indisponibile, effettuata dalla P. A. a favore di suoi dipendenti civili o militari (n. 51). — II) Se il vigente regime vincolistico delle locazioni sia applicabile a detti rapporti (n. 51). — III) Se il sistema di proroga degli sfratti, previsto dall'art. 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sia applicabile ai rapporti in esame (n. 51). — IV) Quale sia la natura giuridica del provvedimento di graduazione dello sfratto emanato dal pretore (n. 51).

NAVIGAZIONE INTERNA. — V) Se, in forza dell'art. 4 dell'atto di concessione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore, approvato con R. D. 10 settembre 1920, n. 1939, al termine della concessione gli impianti e il naviglio della società già concessionaria vadano devoluti allo Stato in ogni caso, o solo allorchè, durante il periodo concessionale, siano stati ammortizzati (n. 52). — VI) Se sia applicabile ai contratti dello Stato il principio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui agli articoli 1467 e 1468 del Cod. civ. (n. 52). — VII) Se i sussidi integrativi, erogati alla società concessionaria di un servizio di navigazione, siano ripetibili alla scadenza della concessione (n. 52).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

CESSIONE DI CREDITI. — I) Quale sia la natura giuridica della cessione di crediti (n. 152). — II) Quale sia la natura giuridica dell'adesione della P. A., necessaria perchè la cessione di credito divenga efficace nei suoi confronti di debitrice ceduta, se quella di autorizzazione amministrativa o quella di un negozio di diritto privato (n. 152).

GARA. — III) Se la mancanza di autentica notarile su dichiarazione, richiesta dal bando di concorso e da rilasciarsi dalla stessa ditta, aspirante a partecipare alla gara di appalto, possa costituire motivo di esclusione dalla medesima (n. 153).

LICITAZIONE PRIVATA. — IV) Se l'Amministrazione, nell'invitare ad una licitazione privata ditte o persone ritenute idonee, debba desumere il suo giudizio di idoneità da determinati elementi (n. 154). — V) Se la iscrizione di una ditta alla Camera di commercio per una determinata attività commerciale costituisca condizione necessaria per l'esercizio dell'attività medesima (n. 154). — VI) Se una ditta, iscritta alla Camera di commercio per una determinata attività commerciale, possa partecipare ad un appalto pubblico, avente per oggetto altra attività (n. 154). — VII) Se una ditta, che provveda all'asporto delle immondizie da un aeroporto, debba essere iscritta all'albo degli appaltatori dei servizi di nettezza urbana, previsto dalla legge 20 marzo 1941, n. 366 (n. 154).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

PUBBLICHE CALAMITÀ. — Se sia ammissibile il cumulo dei due benefici, previsti dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, sotto forma di intervento dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane, danneggiate da pubbliche calamità (n. 15).

DANNI DI GUERRA

CITTADINANZA ITALIANA. — I) Se requisito soggettivo per ottenere l'indennizzo da danni di guerra, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 968/1953, sia la sussistenza della qualità di cittadino italiano per le persone fisiche e la nazionalità italiana per le persone giuridiche sia al momento in cui il danno si è verificato, sia al momento della istanza sia al momento della liquidazione (n. 60). — II) Se, anche nell'avente causa dal danneggiato, si richiedano i requisiti soggettivi sopraindicati (n. 60).

PARERE TECNICO. — III) Premesso che, a norma dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, l'Intendente di Finanza per i danni previsti dall'art. 4, lett. b, c e d rimette gli atti della Commissione tecnico-amministrativa, prevista dal successivo art. 19, assunte informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali interessate secondo la natura del bene danneggiato, si propone quesito se l'Intendente di Finanza possa richiedere il previsto parere tecnico agli uffici tecnici erariali, ogni qual volta l'Amministrazione « competente secondo la natura del bene » non abbia uffici tecnici periferici entro la circoscrizione provinciale (n. 61).

PIGNORABILITÀ. — IV Se la disposizione dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che sancisce la inesquestrabilità è la impignorabilità dei contribuiti per danni di guerra, abbia abrogato implicitamente la norma dell'art. 3 del D. L. C. P. S. 1° ottobre 1947, n. 367, che sancisce un privilegio speciale a favore degli Istituti di credito per il finanziamento di aziende industriali (n. 62). — V) Se la compensazione operi per i contribuiti da danni di guerra (n. 62).

PRESCRIZIONE. — VI) Se il recapito degli avvisi di pagamento da liquidazione danni di guerra a mezzo di posta ordinaria sia idoneo e sufficiente ai fini dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che, per i contribuiti e gli indennizzi non riscossi, prevede un termine di prescrizione triennale, decorrente « dalla data di comunicazione dell'avviso » (n. 63).

DEMANIO

IMMOBILE DI INTERESSE STORICO. — I) Se, anche per gli immobili demaniali, che rivestano interesse storico, sia necessario un riconoscimento dell'interesse stesso per gli effetti della legge n. 1089 del 1939 (n. 127). — II) Se il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, che riconosca l'interesse storico di un immobile demaniale, debba essere un formale decreto (n. 127). — III) Se il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, che riconosca l'interesse storico di un immobile demaniale, debba essere trascritto e notificato, ai sensi dell'art. 2 della legge 1089/1939 (n. 127).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

ALLOGGIO POPOLARE - RILASCIO. — I) Se le disposizioni del capo V della legge 23 maggio 1950, n. 253, sulle locazioni e sublocazioni di immobili urbani, siano applicabili nel caso di esecuzione di ordinanza di rilascio emessa, ai sensi dell'art. 264 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, contro un occupante illegittimo di un alloggio popolare in gestione del Ministero dei Lavori Pubblici (n. 63).

ESAZIONE

RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI. — I) Se siano applicabili tutti i principi della riscossione di entrate patrimoniali alla riscossione di entrate non patrimoniali (tributi) effettuata ai sensi del T. U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 4). — II) Se la sospensione della procedura esecutiva in pendenza di giudizio per un termine superiore a 90 giorni, salve l'ipotesi previste dall'art. 147 cpv. legge di registro, importi perenzione dell'ingiunzione (n. 4). — III) Se la copia dell'ingiunzione da notificare debba essere certificata conforme all'originale dal cancelliere o dall'ufficio emittente (n. 5). — IV) Se il procedimento coattivo debba proseguire dopo la pubblicazione della sentenza di 1° grado, che rigetti l'opposizione, nonostante l'appello (n. 5). — V) Se il procedimento coattivo debba essere riattivato quando vi sia stata inibitoria o si sia verificata perenzione dell'ingiunzione (n. 5). — VI) Se per la riattivazione sia sufficiente una nuova notificazione della ingiunzione originaria, a suo tempo vistata dal pretore (n. 5). — VII) Se la Finanza possa effettuare cumulativamente il pignoramento presso il debitore esecutato

e il pignoramento presso terzi (n. 5). — VIII) Se il pignoramento presso terzi, salva l'ipotesi prevista dallo art. 513 C.p.c. e ferma restando l'eccezionale procedura consentita per il pignoramento di fitti e pigioni, debba essere eseguito nelle vie ordinarie (n. 5).

CORRISPETTIVI PER L'USO DI BOMBOLE PER METANO. — IX) Se l'Intendenza di Finanza debba servirsi, per la riscossione, esclusivamente della procedura prevista dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639, o possa servirsi delle normali azioni giudiziarie (n. 5). — X) Se possa agire in via riconvenzionale (n. 5). — XI) Se possa richiedere il sequestro conservativo in via ordinaria (n. 5). — XII) Se possa proporre istanza di fallimento (n. 5).

ESECUZIONE FORZATA

BENI PIGNORATI. — Se l'oggetto pignorato possa rimanere invenduto o debba essere assegnato al miglior offerente, prescindendo dalla stima (n. 16).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

LEGGE DI NAPOLI. — I) Se la Giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli sia competente a decidere dell'indennità dovuta per espropriazioni attuate nell'ambito della Provincia di Napoli (n. 127).

OCCUPAZIONE DI URGENZA. — II) Se il potere di requisizione del prefetto della provincia ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, sia limitato ad impianti, immobili e cose, situate nell'ambito della provincia stessa (n. 128).

FALLIMENTO

CURATORE FALLIMENTARE. — I) Se il curatore fallimentare sia un rappresentante del fallito o rappresentante dei creditori e della massa fallimentare (n. 28). — II) Se, agli effetti dell'efficacia della cessione di credito, il curatore fallimentare del cedente sia da considerarsi come un terzo estraneo al contratto (n. 28).

FARMACIA

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. — I) Se possano assegnarsi in servizio provvisorio farmacie di nuova istituzione ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1949, n. 277 (n. 3).

CONCORSI. — II) Se gli adempimenti di cui all'art. 11 del Regolamento farmaceutico siano necessari anche per le autorizzazioni di farmacie ai sensi del D. L. 4 agosto 1947, n. 820, in seguito al risultato del concorso a favore dei profughi di guerra (n. 4). — III) Se i termini e le modalità di cui all'art. 11 del Regolamento farmaceutico valgano anche per i farmacisti vincitori del concorso suddetto (n. 4).

INDENNITÀ DI AVVIAMENTO. — IV) Se l'indennità di avviamento, dovuta dal nuovo titolare della farmacia a quello cessato, costituisca un vero e proprio diritto soggettivo di quest'ultimo (n. 5). — V) Da quale momento decorra il « quinquennio precedente » di cui all'art. 110 del T. U. sulle farmacie, ai fini del calcolo dell'indennità di avviamento (n. 5).

FERROVIE

PERSONALE STRAORDINARIO. — I) Se, nell'accertamento del requisito delle prestazioni si servizio continuativo con mansioni di ufficio e nel relativo giudizio di idoneità, previsto dall'art. 5 della legge 31 novembre 1952, n. 1844, competano alle Commissioni compartimentali e, in sede di cognizione dei reclami contro le pronunce delle medesime, alle Commissioni centrali, previste dall'art. 8 della legge stessa, poteri di apprezzamento discrezionale sul servizio prestato dal personale al fine di stabilire se esso abbia o meno i requisiti necessari per la sistemazione in ruolo con la qualifica di « scrivano » (n. 246). — II) Se per gli agenti, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5, lett. c) della stessa legge, sussista il detto potere di apprezzamento discrezionale (n. 246). — III) Se la richiesta di « continuità » di servizio debba intendersi riferita sia alla « presenza in servizio » dell'agente, sia al « disimpiego delle mansioni di ufficio » (n. 246).

SUBALTERNI. — IV) Se, in sede di attuazione della legge 15 dicembre 1949, n. 966, concernente l'inquadramento del personale non di ruolo delle FF. SS. nel ruolo dei subalterni d'ufficio, possa legittimamente l'Amministrazione prefiggere termini di decadenza, dalla legge non previsti, perchè gli agenti possano ottenere il cambio di qualifica (n. 247).

IMPIEGO PUBBLICO

SALARIATI. — Quale sia il termine di prescrizione degli assegni spettanti ai salariati non di ruolo (n. 423).

IMPORTAZIONE — ESPORTAZIONE

I. G. E. — Se, agli effetti dell'esenzione dall'imposta sull'entrata all'atto dell'importazione, l'importazione diretta sussista nel solo caso che destinatario della merce importata sia lo Stato (n. 2).

IMPOSTA DI BOLLO

DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. — Se l'imposta di bollo sulle delegazioni uniche di pagamento rilasciate a favore della Cassa Depositi e Prestiti, vada scontata in misura fissa o graduale (n. 4).

IMPOSTA GENERALE ENTRATA

ESENZIONI. — I) Se, agli effetti dell'esenzione della imposta sull'entrata all'atto dell'importazione, l'importazione diretta sussista nel solo caso che destinatario della merce importata sia lo Stato (n. 59).

RIMBORSO. — II) Se il termine di un anno, stabilito dall'art. 47 della legge sull'imposta generale sull'entrata per chiedere il rimborso di detta imposta, erroneamente corrisposta, debba valere solo per le domande di rimborso proposte in via amministrativa ovvero anche per le istanze proposte in via giudiziaria (n. 60). — III) Se le imposte pagate per fruire di condono o di esonero tributario, previsto dalle leggi anteriori all'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1951, n. 25, siano ripetibili (n. 60). — IV) Se l'esenzione tributaria, di cui all'art. 9 del D. L. C. P. S. 29 giugno 1947, n. 779,

concerne i soli corrispettivi di appalto, stipulati al fine di attuare la ricostruzione del naviglio sinistrato per causa di guerra o anche il prezzo dei contratti di acquisto dei materiali e dei macchinari destinati allo stesso scopo (n. 60).

IMPOSTE E TASSE

IMPOSTA FABBRICAZIONE. — I) Se colui che ometta di effettuare nei termini prescritti la dichiarazione di lavoro, prevista dall'art. 8 del D. L. 30 ottobre 1952, n. 1322, iniziando anzi la lavorazione, violi solo il relativo all'obbligo della dichiarazione stessa o anche il precetto circa il compimento di lavorazione in tempo diverso da quello dichiarato (n. 276).

IMPOSTA FABBRICAZIONE ENERGIA ELETTRICA. — II) Se l'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali sia esente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione sulla energia elettrica fornita ai campi profughi (n. 277).

IMPOSTA CONSUMO - ESENZIONE. — III) Se, per i lavori esenti dall'imposta di consumo, l'esenzione sia subordinata alla denuncia (n. 278). — IV) Se gli adempimenti tributari possano provarsi con mere presunzioni (n. 278).

LAVORO

REGOLAMENTO INTERNO. — I) Quale sia il valore giuridico delle norme del Regolamento interno dell'Istituto Poligrafico dello Stato e delle norme derivanti da delibere dell'Istituto stesso, in materia di lavoro (n. 5). — II) Se il licenziamento *ad nutum* sia sindacabile in sede giudiziaria (n. 5).

RETRIBUZIONI. — III) Se l'art. 4 della legge 31 marzo 1954, n. 90, sul trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive, debba interpretarsi nel senso che il lavoratore abbia diritto a conservare nella sua integrità il trattamento di festività spettantegli a norma del contratto di lavoro, quando questo sia, nel suo complesso, più favorevole di quello previsto dalla legge, senza possibilità di cumulare i benefici delle due norme, di legge e di contratto collettivo (n. 6).

NAVE E NAVIGAZIONE

NAVIGAZIONE INTERNA. — I) Se, in forza dell'art. 4 dell'atto di concessione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore, approvato con R. D. 10 settembre 1920, n. 1939, al termine della concessione gli impianti e il naviglio della Società già concessionaria vadano devoluti allo Stato, in ogni caso, o solo allorchè, durante il periodo concessionale, siano stati ammortizzati (n. 79). — II) Se sia applicabile ai contratti dello Stato il principio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui agli articoli 1467 e 1468 Cod. civ. (n. 79). — III) Se i sussidi integrativi, erogati alla Società concessionaria di un servizio di navigazione, siano ripetibili alla scadenza della concessione (n. 79).

RICOSTRUZIONE NAVIGLIO. — IV) Se l'esenzione tributaria, di cui all'art. 9 del D.L.C.P.S. 29 giugno 1947, n. 779, concerne i soli corrispettivi dei contratti di

appalto, stipulati al fine di attuare la ricostruzione del naviglio sinistrato per causa di guerra o anche il prezzo dei contratti di acquisto dei materiali e dei macchinari destinati allo stesso scopo (n. 80).

NOTARIATO

ATTI NOTARILI. — Se, agli atti notori, redatti da notai a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sia attribuito lo stesso valore degli atti giudiziali di notorietà, redatti davanti al pretore o al cancelliere (R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366), ai fini della prova di talune circostanze costitutive del diritto a pensione di reversibilità delle vedove e degli orfani (articoli 18, 19 e 20 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704) (n. 5).

PENSIONI

PRESCRIZIONE. — Se, nell'ipotesi in cui gli aventi diritto abbiano avanzato nei termini la prescritta richiesta di pagamento dei ratei di pensione caduti in successione, nelle more della concessione del prescritto nulla osta da parte dell'Amministrazione centrale, decorra il periodo prescrizione (n. 78).

PRESCRIZIONE

ASSEGNI A SALARIATI. — Quale sia il termine di prescrizione degli assegni spettanti ai salariati non di ruolo (n. 27).

PREZZI

REVISIONE. — I) Quale carattere abbia il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in sede di decisione di ricorsi contenziosi in materia di revisione prezzi (n. 32). — II) Se la parte privata interessata abbia diritto

ad avere rilasciata copia integrale del decreto ministeriale (n. 32). — III) Se sia legittimo il decreto siffatto, che sia motivato per relationem, con riferimento al parere della Commissione consultiva (n. 32). — IV) In quale momento sorga la pretesa alla revisione dei prezzi (n. 33). — V) Se la pretesa alla revisione prezzi costituisca un diritto soggettivo (n. 33). — VI) Se il sistema revisionale, previsto dal R. D. L. 21 giugno 1938, n. 1296, per il quale può procedersi a revisione quando l'Amministrazione riconosca essersi verificate variazioni « in confronto dei prezzi lordi di capitolato », sia equipollente al sistema del precedente R. D. L. 6 agosto 1937, n. 1896, che richiedeva variazioni nei confronti dei « prezzi correnti al tempo dell'aggiudicazione » (n. 33). — VII) Se la norma dell'art. 1664 (2° comma) Cod. civ., sia applicabile agli appalti pubblici (n. 34).

PROPRIETÀ

DISTANZE. — Quale sia il valore giuridico di una convenzione tra privati, che regoli le distanze da osservarsi per la costruzione di fabbricati su suoli finitimi, di rispettiva proprietà, di fronte alle norme del successivo Regolamento edilizio comunale, che detti disposizioni diverse in materia (n. 21).

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

BREVETTO - VALIDITÀ. — I) Se nel periodo compreso tra la data di normale scadenza di un brevetto e la data (successiva) di decorrenza del quinquennio di prolungamento, ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 842, si sia verificata una *vacatio* di validità del brevetto (n. 4). — II) Se il compenso, dovuto al titolare del brevetto per il suddetto periodo intermedio, costituisca debito di valuta o di valore (n. 4).

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA, E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO

A CURA DI SALVATORE SICA

BRASILE

Vogliamo qui riferire sulla Procura Generale dell'Erario Nazionale (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional). Abbiamo già detto, trattando del Brasile in questa Rivista per quanto concerne la difesa dello Stato (pag. 150 e seg., maggio-giugno 1956), che al Procuratore Generale della Repubblica spetta di rappresentare l'Unione o l'Erario Nazionale (Fazenda Nacional) nelle cause civili in cui questa figurasse come attrice (autora) o convenuta (resistente) o coadiuvante (assistente) od opponente od in qualunque modo fosse interessata (legge 1341 del 30 gennaio 1951). Il sistema generale della Procura dell'Unione comprende, come abbiamo detto: 1° il Ministero Pubblico dinanzi alla Giustizia ordinaria; 2° il Ministero Pubblico presso la Giustizia militare; 3° il Ministero Pubblico presso la Giustizia del lavoro; 4° il Ministero Pubblico presso la Giustizia elettorale; 5° il Ministero Pubblico presso la Corte dei Conti (Tribunal de Contas); nel sistema della Procura Generale s'inquadra la Procura Generale dell'Erario Nazionale, il cui *Regimento* ci è pervenuto soltanto nel febbraio 1957 (« Revista Forense », luglio-agosto 1956, n. 637 a 638, Legislação, pagina 474 e seg.).

Parliamo qui del *Regimento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional*, adottato il 30 aprile 1956 dal Presidente dell'Unione degli Stati Uniti del Brasile, ai sensi dell'art. 87, n. 1, della Costituzione 24 settembre 1946 (regolamenti di esecuzione) e della legge 6 novembre 1955. Il *Regimento* è stato pubblicato nel « Diario Oficial » del 10 maggio 1956. I compiti della Procuradoria Geral da Fazenda Nacional corrispondono, in parte, a quelli di un'Avvocatura Erariale; ci serviamo qui della dizione abbreviata, per quanto impropria, di Procura Erariale.

CAP. I. - COMPITI ED ORGANIZZAZIONE

La Procura Erariale è direttamente subordinata al Ministro delle Finanze (Ministro da Fazenda). Essa possiede i compiti seguenti:

1° È organo consultivo del Ministero delle Finanze in materia giuridica (Consulta jurídica).

2° Provvede all'esame ed al controllo (fiscalização) dei contratti che concernano le entrate (receita) dell'Unione.

3° Provvede all'accertamento (apuração) dei crediti (divida ativa) federali ed alla loro iscrizione ai fini del recupero (cobranza) giudiziario.

4° Collabora con il Ministero Pubblico della Unione presso la Giustizia ordinaria (justiça comum).

5° Assolve alle altre attribuzioni ad essa assegnate dalla legge (art. 1).

La Procura Erariale si compone:

I. Di un organo centrale, costituito dal Procuratore generale e dai suoi sostituti (auxiliares), con giurisdizione in tutto il paese.

II. Di organi regionali e del distretto federale (territorio della capitale; distrito federal) (art. 2).

L'organo centrale comprende le Procure dell'Erario Nazionale (Procuradorias da Fazenda Nacional) (art. 2 par. 1). Esso comprende:

a) la Sezione di Amministrazione (Seção de Administração);

b) la Divisione dei Contratti (Turma de Contratos);

c) la Divisione della Difesa erariale (Turma de Defesa da Fazenda) (art. 2, par. 1).

La Sezione di Amministrazione possiede una Divisione di Biblioteca e di Massimario (Turma de Biblioteca e Jurisprudencia) (art. 2, par. 2).

La Procura Erariale nel Distretto Federal (territorio della capitale dell'Unione, e cioè di Rio de Janeiro) comprende:

a) la Sezione di Amministrazione;

b) la Sezione dei Crediti (Seção da Divida Ativa);

c) la Divisione di Difesa erariale (art. 2, paragrafo 4).

La Procura Erariale nello Stato di San Paolo (Estado de São Paulo) comprende:

a) la Divisione dei Crediti;

b) la Divisione della Difesa erariale;

c) la Divisione di Amministrazione (art. 2, paragrafo 4).

La Procura Erariale Generale è diretta da un Procuratore Generale (Procurador Geral); questo è nominato dal Presidente della Repubblica, fra i procuratori dell'Erario Nazionale (procuradores da Fazenda Nacional), su proposta del Ministro delle Finanze fatta in base ad un triplice elenco (lista triplice), in cui sia indicato, obbligatoriamente, almeno un Procuratore dell'Erario Nazionale negli Stati (art. 3). Occorre non confondere il Procuratore dell'Erario Nazionale negli Stati, che cura gli interessi dell'Unione, con il Procuratore dei singoli Stati per gli interessi dell'Erario di ogni singolo Stato. La Procura Erariale nel Distretto è diretta da un Procuratore-capo (Procurador-chefe), nominato dal Presidente della Repubblica fra i procuratori erariali del Distretto

Federale, mediante proposta, in triplice elenco, da parte del Procuratore Generale (art. 4); ricordiamo che per il Ministero Pubblico della Giustizia del Distretto Federale (Ministerio Público da Justiça do Distrito Federal) è stato emanato apposito Regolamento, approvato con decreto del Presidente dell'Unione del 5 maggio 1956 («Diario Oficial», 7 maggio 1956).

La Procura Erariale nello Stato di San Paolo è diretta dai due Procuratori ivi in funzione, designati dal Ministro delle Finanze (art. 5). Le Procure erariali negli altri Stati sono dirette dal rispettivo Procuratore (art. 6).

La Sezione di Amministrazione dell'organo centrale della Procura Generale Erariale è diretta da un capo (chefe), designato dal Procuratore Generale (art. 7).

Le Sezioni della Procura Erariale nel Distretto Federale sono dirette da capi, designati dal Procuratore-capo (art. 8).

Le Divisioni (Turma) della Procura Erariale Generale (organo centrale) avranno direttori (encarregados) designati dal Procuratore Generale, ad eccezione della Divisione Biblioteca e Massimario, il cui direttore è designato dal Capo della Sezione amministrativa (art. 9). I direttori di divisione delle Procure Erariali nel Distretto Federale e nello Stato di San Paolo sono designati dal rispettivo Procuratore-capo (art. 10). Il Procuratore Generale dell'Erario Nazionale (Procurador Geral da Fazenda Nacional) è assistito da due vice-Procuratori (Procuradores assistentes) al massimo, nominati di sua libera scelta fra i Procuradores da Fazenda (art. 12); esso ha un Segretario, da lui scelto e designato fra i funzionari (servidores) del Ministero delle Finanze (art. 12). Il Procuratore-capo dell'Erario Nazionale nel Distretto Federale ha un Segretario, da lui scelto e designato fra i funzionari del Ministero delle Finanze (art. 13). Sono classificati come di prima categoria i Procuratori dell'Erario Nazionale nel Distretto Federale e nello Stato di San Paolo; di seconda categoria quelli degli Stati di Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul; di terza categoria negli altri Stati (art. 15).

Le Procure dell'Erario Nazionale negli Stati funzionano come organi annessi alla rispettiva Delegazione fiscale del Tesoro Nazionale (Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, art. 15).

CAP. II. — COMPETENZA ORGANICA

È stabilita la competenza: A) della Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (art. 16-18); B) delle Procuradorias da Fazenda Nacional (art. 19-23).

A) Spetta alla Procura Generale dell'Erario Nazionale (organo centrale):

1° dare motivato parere (parecer fundamentado) sulle questioni giuridiche sorte nei processi sottoposti all'esame e parere della Procura dal Ministro delle Finanze;

2° invigilare (zelar) per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di finanza;

3° esaminare i testi preparativi dei progetti (anteprojectos) di regolamenti e di istruzioni che debbono essere adottati per l'esecuzione delle leggi di finanza e per la realizzazione di servizi di competenza del Ministero delle Finanze;

4° raccogliere elementi di fatto e di diritto e preparare, con metodi di urgenza (regime de urgência), le comunicazioni che debbono essere fatte, nei ricorsi di sicurezza per violazione dei diritti costituzionali (mandados de segurança), dal Ministro delle Finanze, quando l'atto impugnato sia stato adottato dal Ministero delle Finanze da organo dipendente da questo;

5° esaminare le incombenze ordinate in sede giudiziaria (ordens judiciais) che riguardino l'Erario Nazionale ed il cui adempimento dipenda dall'autorizzazione del Ministro delle Finanze;

6° preparare e portare a termine (lavar) i contratti aventi carattere fiscale o finanziario in cui intervenga l'Unione e siano parti gli Stati, i Municipi, gli Organi autarchici e le Società in parte finanziate da pubblici bilanci (sociedades de economia mista), nonché quelli di concessioni, di fornitura, di ordinazione di carta-moneta (notas do papel-moeda) ed altri non specificati, che ad essa Procura fossero rappresentati dal Ministro delle Finanze; essa è tenuta inoltre ad esprimere parere (opinar) sulla legalità di accordi (acórdos), composizioni (ajustes) o schemi relativi al debito pubblico esterno;

7° promuovere la rescissione di contratti e la dichiarazione di caducità di concessioni, sia consigliando la relativa pronuncia da parte della Autorità amministrativa competente, sia comunicando (encaminhando) i necessari elementi all'organo del Pubblico Ministero, per l'inizio dell'azione giudiziaria, all'uopo ritenuta indispensabile;

8° organizzare e mantenere aggiornati gli emendamenti sulla legislazione finanziaria, sulla giurisprudenza dei tribunali in materia finanziaria e sulle decisioni amministrative relative a materia che rivesta tale carattere;

9° promuovere, selezionatamente, la pubblicazione annuale di pareri relativi a questioni sottoposte al parere della Procura Generale Erariale e delle Procure Erariali (art. 16).

La Sezione di Amministrazione è competente per i servizi di Amministrazione generale che importassero necessariamente l'esecuzione dei lavori della Procura Generale. Ad essa compete:

1° stendere il riassunto del carico (ponto) ed organizzare i bollettini dell'evasione degli affari (boletins de frequência);

2° organizzare i turni (escala geral) delle vacanze del personale;

3° raccogliere gli elementi relativi alla vita funzionale (vida funcional) dei funzionari (servidores) della Procura Generale e comunicarli al servizio del Personale di Finanza (Serviço do Pessoal da Fazenda);

4° portare a conoscenza (divulgar) le istruzioni e gli ordini di servizio della Procura Generale;

5° sorvegliare, conservare e catalogare la Biblioteca secondo i libri di consultazione usuale, le collezioni di leggi e degli organi ufficiali, mante-

nendo una collaborazione con la Biblioteca del Ministero delle Finanze;

6° organizzare e mantenere aggiornati gli indicatori (fichários) di legislazione, di giurisprudenza dei tribunali e delle decisioni amministrative in materia finanziaria;

7° reperire ed indicare le copie dei pareri dei Procuratori, annotando le decisioni poi emesse nei relativi procedimenti;

8° promuovere la pubblicazione sistematica dei pareri della Procura, del repertorio delle decisioni e delle monografie giuridiche;

9° comunicare ai funzionari del Ministero informazioni verbali su quanto potesse risultare dai propri fichários;

10° preparare la proposta del bilancio (proposta orçamentaria) per i propri uffici (repartição);

11° elencare i crediti relativi al personale;

12° acquisire il materiale necessario per i propri servizi, accettando o rifiutando il materiale in conformità della vigente legislazione;

13° controllare (fiscalizar) l'entrata di materiale nel deposito, registrando la data della consegna, l'indole del materiale, la quantità, la qualità, il peso ed il valore;

14° invigilare per la custodia e la conservazione del materiale permanente e di consumo e provvedere per la relativa distribuzione per i vari organi della Procura in conformità con le necessità dei servizi;

15° controllare l'uscita del materiale;

16° controllare il materiale del deposito;

17° provvedere la carta da consumare (pauto de consumo);

18° catalogare i modelli stampati in uso;

19° organizzare l'inventario dei beni mobili in uso negli uffici della Procura;

20° fare la classificazione e la marcatura del materiale permanente;

21° provvedere per la manutenzione (reparo) del materiale permanente;

22° proporre il cambio, la cessione od il deppennamento (baixa) del materiale;

23° esaminare le richieste, le note e le quietanze relative al materiale;

24° iscrivere e controllare la destinazione delle anticipazioni ricevute (aplicação dos adiantamentos);

25° registrare (escriturar) il movimento degli stanziamenti di bilancio (dotações orçamentarias) assegnate alla Procura, salvo per la parte afferente al personale, di maniera che siano immediatamente accertati (apurados) le rimanenze esistenti (saldos existentes);

26° ricevere, registrare, distribuire ed archiviare le carte (papeis) destinate alla Procura;

27° numerare ed archiviare, classificandole con precise indicazioni, le copie degli uffici, le note (portarias), i telegrammi ed altri documenti spediti dalla Procura;

28° registrare e controllare l'entrata e l'uscita di ogni nota e di ogni documento;

29° fornire informazioni sull'andamento ed il disbrigo dei processi salvo per quelli che presentano indole riservata;

30° ricevere il pubblico ed indirizzarlo sul modo di presentare le proprie domande, sollecitazioni e reclami (art. 17).

Le Divisioni hanno attribuzioni stabilite nelle istruzioni che saranno emanate dal Procuratore generale (art. 18).

La Procura dell'Erario Nazionale ha compiti fissati dall'art. 19; questi sono analoghi, secondo la competenza territoriale, a quelli elencati di sopra (art. 19); ugualmente dicasi per la Procura del Distretto Federale (art. 20 e 27) e per la Procura nello Stato di San Paolo (art. 22) e negli Stati (art. 23).

Sono elencate le singole attribuzioni del personale, e cioè del Procuratore generale dell'Erario Nazionale (art. 24), dei Procuratori dell'Erario Nazionale (art. 25), del Procuratore-capo nel Distretto Federale (art. 26), del Procuratore-capo nel Distretto di San Paolo (art. 26), del vice-Procuratore (art. 28), dei Procuratori dell'Erario Nazionale addetti alle funzioni di rappresentanti dell'Erario presso i Consigli dei Contribuenti (Conselhos de Contribuintes) ed il Consiglio Superiore delle Tariffe (Conselho Superior de Tarifas) (art. 29). I cosiddetti Assistentes Jurídicos sono addetti all'organo centrale della Procura Generale od alla Procura nel Distretto Federale, in conformità della designazione da parte del Procuratore Generale, che con ordinanza (portaria) ne stabilirà le rispettive funzioni (art. 30). Sono infine stabilite le attribuzioni dei Capi di Sezione (art. 31) e dei Segretari (art. 32).

Per quanto concerne le funzioni consultive in materia giuridica secondo i vari organi tenuti ad esprimere il parere, questo dev'essere motivato (art. 33). La richiesta del parere non impedisce agli organi della Procura di esaminare altri aspetti delle questioni che possono interessare l'Erario (art. 33, par. 3).

CAP. III. — LA DIFESA ERARIALE

Il servizio di difesa giudiziaria dell'Erario ha precedenza sugli altri servizi e l'inosservanza di tale precetto costituisce mancanza di adempimento al proprio dovere (art. 35; art. 1° del decreto 21.367 del 5 maggio 1952). Viene disciplinata la procedura organica di tale servizio (articoli 36-38). Per gli effetti disciplinari, ed in conformità dello stato giuridico sul pubblico impiego (estatuto dos funcionarios), dev'essere accertata la responsabilità del funzionario che, senza giusto motivo, causasse ritardo nell'andamento o nella istruzione delle domande giudiziarie (art. 38).

L'inosservanza delle norme organiche tracciate negli articoli 37, 38 e 39 sarà comunicata alla Procura Generale ed alla Direzione Generale dell'Erario Nazionale (Diretoria Geral da Fazenda Nacional) perchè venga determinata, ai fini disciplinari ed in conformità con lo stato giuridico sul pubblico impiego, la responsabilità del funzionario che senza giusto motivo avesse cagionato un ritardo nell'andamento della istruzione delle domande giudiziarie di difesa degli interessi erariali (art. 39,

n. 2). Il Ministro delle Finanze è tenuto ad adottare istruzioni onde disciplinare la forma di avocazione (requisição), da parte della Procura dell'Erario Nazionale, dei processi previsti negli articoli 36 e 39 ed il modo di assolvere agli obblighi relativi, adottando rigorose norme dirette ad impedire che gli interessi dell'Erario possano essere pregiudicati a causa di eventuali ritardi (art. 40).

È disciplinata la materia concernente i crediti dell'Unione (articoli 41 e 42). Norme sono stabilite per il controllo dei contratti (fiscalização dos contratos). Per tale controllo sull'esecuzione dei contratti in cui fosse parte l'Erario Nazionale ed interessassero l'entrata dell'Unione, le Procure sono tenute a raccogliere i dati e le informazioni necessarie, in modo da provvedere:

- a) alla raccolta (coletânea) di copie autentiche dei contratti celebrati;
- b) allo scadenario (fichario) di tali contratti;
- c) alla registrazione, in ordine cronologico, dei pagamenti relativi alle obbligazioni contrattuali (art. 43).

Le Procure Erariali, in relazioni semestrali ed in comunicazioni che si rendessero necessarie, rappresenteranno gli atti effettuati nel controllo dei contratti e delle adottate provvidenze, suggerendo quelle che fossero richieste dalla fedele osservanza delle stipulazioni e dei termini patuiti (art. 41).

La Procura Generale, mercè gli elementi ottenuti dalle Procure e da altri organi, provvede a promuovere la rescissione dei contratti o la caducazione (caducidade) delle concessioni, sia consigliando la pronunzia (pronunciamento) dell'Autorità amministrativa competente sia comunicando i necessari elementi all'organo del Ministero Pubblico perchè sia iniziata l'azione opportuna (art. 45).

CAP. IV. — LA RAPPRESENTANZA ERARIALE

Il Procuratore Generale dell'Erario Nazionale a mezzo proprio od a mezzo del Procuratore da esso prescelto, rappresenta l'Erario Nazionale, mediante provvedimento del Ministero delle Finanze, nelle assemblee delle società al cui capitale partecipi il Tesoro Nazionale (art. 46). La comunicazione dev'essere fatta con un'antecedenza di 48 ore al minimo ed è accompagnata dalle istruzioni sul procedimento che dev'essere osservato (art. 46, par. unico). La Procura Generale conserva la collezione aggiornata degli statuti delle società di economia mista aventi importanza (ambito) federale, assieme con il registro delle date relative alle assemblee generali ordinarie (art. 47). Con la necessaria tempestività, il Ministero delle Finanze, a richiesta del Procuratore generale, designa il contabilista (contador) ed altri tecnici, per l'esame della relazione e dei conti delle società che debbono formare oggetto di valutazione del rappresentante dell'Erario (art. 47, par. 1); i funzionari di cui al precedente paragrafo forniranno al Procuratore Generale tutte le informazioni necessarie per il buon disimpegno della sua missione (art. 47, par. 2). A mezzo dei Procuratori

dell'Erario Nazionale, mediante indicazione da parte del Procuratore Generale e decreto di designazione, l'Erario Nazionale è rappresentato presso i Consigli dei contribuenti e presso le due Camere del Consiglio superiore di tariffa da un Procuratore erariale avente la denominazione di Procurador representante da Fazenda o da un funzionario di carriera che abbia i requisiti di cui all'unico paragrafo dell'art. 18 della legge 2.642 del 9 novembre 1955. I Procuratori rappresentanti, ove sia necessario, consulteranno il Procuratore generale dell'Erario Nazionale sulle materie che presentino maggiore complessità, sottoposte al loro esame (art. 48, par. unico).

CAP. V. — L'ORARIO

L'orario normale di lavoro dei funzionari è stabilito dal Procuratore generale, dai Procuratori-capi e dai Procuratori negli Stati; all'uopo dev'essere rispettato il minimo delle ore settimanali o mensili stabilito dal Servizio Pubblico (Serviço Público, art. 49). Compete al Procuratore Generale di stabilire le ore di lavoro dei Procuratori ed il modo di controllarne l'osservanza (art. 48, par. unico).

CAP. VI. — LE SOSTITUZIONI

Sono sostituiti automaticamente nei loro impedimenti ed assenze sino a trenta giorni:

- 1° il Procuratore generale dal vice-Procuratore anziano;
- 2° il Procuratore-capo nel Distretto federale dal Procuratore con maggiore anzianità nel servizio pubblico;
- 3° il Procuratore capo nello Stato di San Paolo da altro Procuratore;
- 4° i Capi delle Sezioni da un funzionario previamente designato con decreto (art. 50).

Nei loro impedimenti sino a trenta giorni i Procuratori dell'Erario Nazionale negli Stati di terza categoria sono sostituiti da funzionari del Ministero delle Finanze, laureandi in diritto (bachareis em direito) che il Procuratore generale designerà con decreto, su indicazione del Procuratore che dev'essere sostituito; ove l'impedimento fosse superiore a trenta giorni, sarà nominato un sostituto interino su proposta del Procuratore generale, dovendo il candidato soddisfare ai requisiti legali per rivestire la funzione (art. 51). I Procuratori erariali di seconda categoria sono sostituiti da quelli di terza e quelli di prima da quelli di seconda, in conformità della designazione da parte del Procuratore Generale e sino a che duri l'impedimento; è assicurata la facoltà di rifiuto (recusa) della designazione ed, ove tutti la dovessero esercitare, la sostituzione si farà nella forma dell'articolo a cui si riferisce il presente paragrafo (art. 51, par. unico).

I casi omissi nel *Regimento* su riportato sono risolti dal Procuratore Generale.